

CCXII.

TORNATA DI VENERDÌ 1° GIUGNO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	Pag.
Congedi	9597
Comunicazioni del Presidente	9598
Petizione	9598
Interrogazioni:	
Termine per le proposte di ricompense al valore militare:	
BONARDI, <i>sottosegretario di Stato</i>	9598
MACRELLI	9599
Occupazione di circoli repubblicani in Romagna:	
ACERBO, <i>sottosegretario di Stato</i>	9600
MACRELLI	9600
Fatti del 22 e 23 maggio 1923 in Avellino:	
ACERBO, <i>sottosegretario di Stato</i>	9602
RUBILLI	9602
Aggressione di un imputato prosciolto, alla stazione di Cotrone:	
ACERBO, <i>sottosegretario di Stato</i>	9603
MASTRACCHI	9604
Trattamento fatto ad operai licenziati dall'arsenale di Spezia:	
CIANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	9605
BINOTTI	9605
Condizione degli operai dell'officina di costruzioni di artiglieria di Genova:	
BONARDI, <i>sottosegretario di Stato</i>	9607
CANEPA	9607
Proposte di legge (Svolgimento e presa in considerazione):	
Repressione della pornografia:	
BELOTTI BORTOLO	9611
OVIGLIO, <i>ministro</i>	9613
PALBARI	9614
ROSSI FRANCESCO	9614
MARTIRE	9614
VELLA	9615
Modificazione all'articolo 336 del codice penale:	
MEDA	9616
OVIGLIO, <i>ministro</i>	9616

	Pag.
Disegno di legge: (Seguito della discussione):	
Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie:	
BAVIERA	9617
ROSSI FRANCESCO	9624
Disegni di legge (Presentazione):	
OVIGLIO: Conversione in legge di Regi decreti	9609
Relazione (Presentazione):	
CAMERINI: Conversione in legge di un decreto-legge relativo all'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano	9609

La seduta comincia alle 15.

AGOSTINONE, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Mazzini, di giorni 9; Tupini, di 2; Toscano, di 5; Bresciani, di 2; Ducos, di 3; Caccianiga, di 7; Casoli, di 10; Rossi Cesare, di 10; per motivi di salute, gli onorevoli: Piatti, di giorni 12; Girardini, di 12; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Olivetti, di giorni 15; Sardi, di 5; De Capitani, di 2.

(Sono concessi).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione IV, esercito e marina, comunica, a norma dell'articolo 8 delle aggiunte al regolamento della Camera dei deputati, approvato nelle tornate del 22-23 giugno 1922, che sono stati assenti nell'adunanza di oggi gli onorevoli: Angelini, Aroca, Boncompagni-Luovisi, Brunelli, Cagnoni, De Giovanni Alessandro, Di Napoli, Finocchiaro-Aprile Andrea, Greco, Lombardo-Pellegrino, Lussu, Marchi, Malatesta, Mingrino, Momigliano, Padulli, Pagella, Palma, Paolino, Rabezana, Riboldi, Tassinari, Tripepi, Troilo, Vassallo Ernesto.

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione.

AGOSTINONE, segretario, legge:

7342. Agnolin Marco, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali a risposo, invoca gli sia applicato pel trattamento di quiescenza il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Macrelli, al ministro della guerra, « per sapere se non creda opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione di proposte a ricompense al valore militare, specialmente per gli atti compiuti in terra nemica dai prigionieri di guerra ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

BONARDI, sottosegretario di Stato per la guerra. L'onorevole interrogante chiede una nuova proroga al termine per le proposte di ricompense al valore, particolarmente tenendo presente la situazione dei prigionieri di guerra. Io credo che in tale questione è bene ricordare un po' le circostanze di fatto, cioè che mentre le disposizioni normali limitavano a tre mesi il termine utile per il ricorso contro le mancate proposte per la commutazione di ricompense al valore, detto termine è stato prorogato già ben tre volte dal Ministero. Infine il primo termine è stato fissato al giugno 1920, prorogato poi all'agosto 1920, ed in seguito al 31 agosto 1921.

L'interrogante è certamente informato anche del fatto che per quei ricorsi, i quali sono stati presentati fuori termine, resta sempre in facoltà del ministro il loro esame. Ciò quando vi sia la dimostrazione che la tardiva presentazione derivi da motivi legittimi, forza maggiore o altro, che vengano a giustificare il ritardo.

Per quanto concerne i prigionieri debbo ricordare che la Commissione incaricata del loro interrogatorio non solo ha eseguito tale mandato, ma fece le eventuali proposte per ricompensa, tutte le volte che ne riscontrava gli estremi.

Ora il Ministero si trova nella condizione di non potere aderire ad una ulteriore proroga del termine, anche per le ragioni che esporrò e che ritengo l'onorevole interrogante vorrà apprezzare.

Man mano che noi andiamo addentrandoci in un periodo lontano dalla guerra è più difficile che la presentazione di reclami abbia il fondamento che sarebbe desiderabile, mentre ogni giorno che passa rende più difficile la istruttoria, la ricerca di coloro che possono testimoniare di aver presenziato agli atti di valore per cui si chiede la ricompensa, e si cade così nella facilità di svalutare l'altissimo segno patriottico e militare della ricompensa al valore.

Così stando le cose non ritengo si possa aderire alla proposta avanzata dall'onorevole Macrelli, anche perchè, se si fa una statistica dei ricorsi presentati bisogna riconoscere che quelli presentati nel termine più prossimo sono quelli nei quali vi è il maggior numero di respinti. E questo viene a confermare che è necessario chiudere il periodo di accertamento degli atti di valore compiuti durante la guerra, e l'Amministrazione militare confida che col 31 dicembre possano esser esauriti i lavori al riguardo.

Tanto più che la Commissione incaricata di esaminare le proposte ha ora intensificato notevolmente i propri lavori, così che si prevede che possa ultimarsi alla fine dell'anno. Da notare ancora che l'ufficio istruttoria è stato ordinato e semplificato, anche per quanto riguarda alcune formalità di procedura, onde poter raggiungere il risultato che tutti quanti ci prefiggiamo.

A conferma di quanto ho esposto ricorderò all'onorevole interrogante che dal 1915 al 1922 furono esaminati e decisi 10,741 ricorsi, mentre dal 30 ottobre ad oggi sono stati già esaminati cinquemila ricorsi, di cui circa quattromila decisi, il che dimostra la

intensificazione delle indagini fatte e avvalorare le nostre speranze.

Confido quindi che l'onorevole interrogante vorrà appagarsi di quanto è stato fatto, considerando che il Ministero si riserva la facoltà di esaminare i casi eccezionali, in cui sia veramente dimostrato che la tardiva presentazione del ricorso deriva da motivi indipendenti dalla possibilità e dalla volontà degli interessati. Il Ministero, in questi casi, ha sempre esaminato i ricorsi presentati e i fondati furono accolti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Macrelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MACRELLI. Potrei dichiararmi quasi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato... (*Ilarità*) ho aggiunto il « quasi »!

Nella mia interrogazione, io mi preoccupavo particolarmente e soprattutto delle condizioni dei prigionieri di guerra.

Ora posso convenire con l'onorevole sottosegretario di Stato che non sia opportuno prorogare i termini per altre proposte di ricompense al valore militare per le azioni compiute al fronte. Però, vorrei che la proroga potesse eventualmente concedersi e si facessero delle eccezioni per i soldati e gli ufficiali che hanno, pur in terra nemica, durante la captività, compiuto delle azioni veramente eroiche.

Ho avuto occasione di sfogliare ed esaminare i bollettini delle ricompense al valore. Solo un ufficiale prigioniero, che è morto in prigionia, (e me lo ricordava proprio testè l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra) ha avuto la medaglia al valor militare: medaglia di bronzo.

Si noti che si trattava di un capitano che aveva tentato insieme ad altri di fuggire dal campo della prigionia. Aveva costruito insieme ai compagni una galleria sotterranea profonda. Le piogge torrenziali (era, mi pare, ad Aschach... non ricordo bene) fecero franare la galleria, e quel capitano restò per due giorni interrato vivo. Morì perchè non si potè assolutamente soccorrerlo. Morì gridando: « Viva l'Italia! ».

Il Governo ha concesso alla sua memoria la ricompensa al valor militare, ossia una medaglia di bronzo.

C'è un ricorso del genitore perchè sia cambiata questa onorificenza, non già in una medaglia d'argento, ma in una medaglia d'oro, e sembra che la proposta stia per essere accettata.

Unico caso, badate, unico, onorevole sottosegretario di Stato!... Eppure gli esempi di

eroismo dati dai nostri ufficiali e dai nostri soldati in prigionia sono innumeri.

Io vi ricordo, o signori, due casi soltanto. Può farmene fede l'onorevole Buttafocchi, che è stato segretario dell'Associazione delle famiglie dei prigionieri di guerra, e che può portare largo contributo in questa materia.

Nel campo di Eimascher, l'aspirante ufficiale Accardi, venne ucciso dalla gendarmeria austriaca perchè aveva gridato « Viva la Francia!... Viva l'Italia! » nel momento in cui dei prigionieri francesi entravano a far parte del campo dei prigionieri italiani.

Nei campi di Ostfyzaszonyfa in Ungheria, e di Spratzern in Austria, c'era un gruppo di ufficiali che aveva iniziata un'opera attiva, continua e pericolosissima di spionaggio a favore dell'Italia.

Voi ricordate indubbiamente quella magnifica fotografia (magnifica dal punto di vista storico, ma che ricorda però un doloroso episodio della nostra guerra), la fotografia che riproduce Cesare Battisti quando si avvia al patibolo, alla forca, accompagnato dai carnefici.

Orbene, quella fotografia fu appunto mandata in Italia dentro le suole delle scarpe di un soldato rimpatriato, da questo gruppo di ufficiali che l'avevano ottenuta da un medico trentino internato nel castello del Buon Consiglio.

Questo gruppo di ufficiali si era messo in relazione col Comando Supremo, ed aveva, attraverso dei cifrari epistolari e telegrafici, mandato notizie interessantissime, ed aveva svolto un'opera utile al nostro Paese, alla Patria pur essendo in terra nemica.

Orbene, nessuna parola si è levata dal Governo, nessun riconoscimento è venuto per quest'azione magnifica compiuta dai nostri prigionieri di guerra!

Ecco perchè non sono completamente soddisfatto della risposta che mi ha dato l'onorevole sottosegretario di Stato. Ma mi auguro che egli ricordi queste mie dichiarazioni, tenendo presenti i casi che ho prospettato alla Camera, e voglia far sì che il Governo proponga quegli eroici soldati ed ufficiali, di cui potrà avere facilmente i nomi, alle ricompense per valore che essi meritano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Macrelli, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « sulle continue occupazioni di circoli repubblicani in Romagna da parte dei fascisti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. La interrogazione dell'onorevole Macrelli è troppo generica. (*Commenti*).

Al Governo non risulta che siano stati occupati violentemente circoli repubblicani in Romagna. Se si eccettua la chiusura del circolo di Godo, disposta dall'autorità di pubblica sicurezza in attesa di un bonario accomodamento fra i soci del circolo e i locali fasci. Si sono invece verificate ancora numerose le cessioni volontarie di locali dei circoli repubblicani da parte dei soci dei circoli stessi alle sezioni fasciste, che sono riusciti ad ottenere il passaggio ai fasci della maggior parte dei soci dei circoli repubblicani.

A conferma della verità di quanto ho esposto, non risulta siano state presentate denunce alla autorità giudiziaria, alla quale spetterebbe, ad istanza delle parti, di decidere sulle vertenze che fossero sorte.

PRESIDENTE. L'onorevole Macrelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MACRELLI. Se non era soddisfatto prima, figuriamoci ora se lo sono per la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza, che sostituisce oggi l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, assente.

Mi preme di ricordare che fino dal 16 maggio venne innanzi alla Camera una mia interrogazione, badate, non per far perdere tempo alla Camera colle mie parole e con le mie chiacchiere, ma per avere una risposta scritta dal Governo su fatti molto delicati e gravi dal punto di vista politico e dal punto di vista morale.

Poichè l'onorevole sottosegretario di Stato dice generica la mia interrogazione, farò rilevare che quella era molto specifica e diceva precisamente così:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere:

1º) se corrispondano ai propositi di pacificazione nazionale e di ossequio alla legge e al diritto di proprietà le occupazioni o le chiusure dei circoli di San Carlo di Roverano (Forlì); Bagnile, Macerone, Porta Fiume (Cesena); Cervia, Bagnacavallo, Cotignola (Ravenna); Savio, Castiglione, Piancipane, Godo, Pinerella di Cervia (Ravenna);

2º) se e quali provvedimenti il Governo intende adottare per la restituzione immediata di quei circoli ai legittimi proprietari;

e per impedire che in seguito debbano ancora ripetersi tali fatti, lesivi dei più elementari diritti civili;

3º) se e quali provvedimenti infine il Governo vuole assumere in confronto alle autorità locali che — nonostante le regolari denunce — si sono rifiutate di intervenire ad applicare la legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

Ora io non conosco perfettamente il regolamento della Camera: sono un po' nuovo all'ambiente e mi rivolgo più che al sottosegretario alla presidenza, all'onorevole Presidente della Camera che così altamente sa difendere e tutelare i diritti del Parlamento.

C'è un articolo 116-*bis* del regolamento il quale dice che la risposta scritta deve essere data direttamente all'interrogante e partecipata in copia alla Presidenza entro 6 giorni dalla data dell'annuncio alla Camera.

Mettiamo che i sei giorni possano diventare dieci, ed anche quindici. Ad ogni modo io presentai questa interrogazione che fu annunciata alla Camera il 16 maggio 1923, e fino ad oggi io non ho ricevuto nessuna risposta scritta.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. La riceverà!

MACRELLI. Ne parlavo appunto ieri sera con l'onorevole sottosegretario agli interni, onorevole Finzi, il quale diceva: l'abbiamo spedita! Pare strano! (*Commenti*).

Ora i casi come al solito sono due: o voi non avete risposto, ovvero i vostri servizi postali sono disastrosi; comunque la colpa ricade sempre su di voi! Ad ogni modo vediamo un poco di ristabilire la verità nei fatti.

La interrogazione mia, per quanto generica, così come l'ha definita l'onorevole sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è stata presentata appunto perchè è venuta a mancare la risposta scritta, ed anche perchè, proprio in questi giorni, continuano tranquillamente e allegramente le occupazioni e le chiusure dei circoli repubblicani di Romagna.

Stamane ho ricevuto una lettera dalla quale risulta che i fascisti hanno ancora occupato il Circolo repubblicano di Traversara, di Bagnacavallo. Complessivamente sono tredici Circoli occupati; salvo errori od omissioni, intendiamoci! Le ragioni dell'occupazione quali sono? Non le conosciamo!

L'altro giorno il sottosegretario di Stato agli interni, rispondendo ad un collega,

mi pare all'onorevole Beltrami, su casi identici, parlava di partiti sovversivi, antinazionali, ecc.

Ora, *transeat* sul sovversivismo del partito repubblicano, ma sull'antinazionalismo, no, egregi signori del Governo! Chi vi parla sa di rappresentare un partito che ha pagato di sangue al fronte prima e meglio di tutti quegli altri che oggi si ammantano così facilmente di tricolore e di patriottismo.

Noi, in tutti i nostri circoli abbiamo sempre fatto opera di educazione politica e morale, quindi le ragioni che eventualmente avete potuto (dico eventualmente, ma non le giustifico, intendiamoci) prospettare in confronto del collega onorevole Beltrami, non valgono proprio per noi! Vi sono però altre ragioni, dice l'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza, ed afferma che i locali sarebbero stati volontariamente ceduti dai soci dei circoli repubblicani ai fascisti, pacificamente.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Così ci risulta!

MACRELLI. E allora io debbo rilevare che siete serviti molto, ma molto male, dalle vostre autorità prefettizie tanto in provincia di Forlì che in provincia di Ravenna.

Una voce al centro. No, no, sono serviti bene!

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. E allora mettetevi d'accordo!

MACRELLI. Ad ogni modo, ripeto, che i prefetti di Forlì e di Ravenna vi mandano notizie che non rispondono assolutamente a verità! I circoli occupati appartengono a dei privati, e a delle cooperative, legalmente costituite, e, fino a prova contraria, voi avete sempre detto che il diritto di proprietà è sacro ed inviolabile.

Si poteva parlare una volta della teoria proudhoniana, per la quale la proprietà è un furto, ma voi non l'approverete, indubbiamente; voi che difendete e dovete difendere, giustamente, la proprietà, è ben strano che veniate a tutelare le azioni compiute dai fascisti in Romagna! Non è vero?

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Macrelli, la prego.

MACRELLI. Mi perdoni signor Presidente, parlo così poco, in generale...

PRESIDENTE. Non è contemplato questo caso nel regolamento! (*ilarità*).

MACRELLI. Il regolamento però contempla le risposte scritte.

PRESIDENTE. Proseguo, onorevole Macrelli. I cinque minuti sono già trascorsi!

MACRELLI. Il sottosegretario di Stato per la presidenza ha detto che i repubblicani hanno ceduto volontariamente i locali! Io mi permetto di accennare soltanto ad alcuni casi che escludono tale affermazione

Cotignola provincia di Ravenna: la casa del Circolo repubblicano fu incendiata e devastata in seguito a dolorosi incidenti; venne restaurata per essere adibita a cinematografo. I fascisti l'occuparono e la detengono ancora! Proprietari dei locali sono certi Barra Francesco, che ha avuto due figli volontari di guerra, e Zanzi Vittorio più volte decorato al valore: ambedue repubblicani; erano e sono rimasti repubblicani. Il circolo contava 200 soci di cui solo una diecina passati al fascio.

Cervia in provincia di Ravenna: la sezione repubblicana venne occupata il 5 marzo. Nessun fatto aveva dato il pretesto alla occupazione. Il locale appartiene a una società tontinaria, composta in maggioranza di repubblicani, che, sebbene riuniti dal direttorio, si sono rifiutati di passare al fascio.

Piangipane di Ravenna: la sezione è stata chiusa il 29 aprile scorso. I fascisti volevano consegnare le chiavi ai carabinieri, che le rifiutarono. Ora sono nelle mani del direttorio, che mantiene la chiusura del circolo.

Anche qui, lo stesso caso di prima: 180 iscritti al circolo, di cui soltanto cinque passati al fascio; anzi, dopo l'occupazione, il numero degli iscritti alla sezione repubblicana è aumentato. Starei quasi per dire che occorrono le occupazioni dei Circoli per aumentare i nostri aderenti.

Sodo di Ravenna: ecco il caso a cui ha accennato l'onorevole sottosegretario nella sua risposta. I locali sono intestati legalmente alla cooperativa Mazzini. Convocati gli iscritti, per tre volte rifiutarono il passaggio al fascio, cosicchè la chiusura continua.

Questi sono gli esempi tipici che io vi prospetto e vi presento, egregio onorevole sottosegretario per la presidenza.

Io protesto innanzi tutto per la mancanza di riguardo che si è avuta ad un deputato, che aveva presentato una interrogazione per avere risposta scritta e verso il quale, in ispreto al regolamento, si è dimenticato quello che è un dovere preciso.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo no! C'è la dichiarazione del mio collega.

MACRELLI. Protesto contro la risposta verbale che si è data oggi, perchè voi avete risposto soltanto attraverso dei rapporti delle autorità prefettizie, basati esclusivamente su fatti alterati, artatamente alterati. Comunque, vorrei augurarmi che il Governo provvedesse. Esso farà quello che vuole. Certo è però che io posso ripetere quel che si diceva l'altro giorno da questi banchi: se voi continuate a far così, il danno maggiore non sarà per noi che sapremo ancora mantenere inalterata la nostra fede repubblicana, ma sarà per voi e sopra tutto per il Paese, che ha bisogno di pace e di tranquillità. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni dell'onorevole Aldisio:

al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere il pensiero del Governo in ordine alla costruzione delle ferrovie secondarie siciliane »;

al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se rispondono a verità le notizie riguardanti il rinvio della costruzione dell'importante tronco ferroviario Caltagirone-Terranova ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, che ha dovuto assentarsi da Roma, ha chiesto che queste interrogazioni siano rinviate alla seduta di martedì cinque. Se non vi sono osservazioni in contrario, così resta stabilito.

La stessa richiesta egli rivolge per le seguenti interrogazioni degli onorevoli Toscano e Mariotti:

Toscano, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se in seguito alla strana paralisi che si verificò nel funzionamento dell'azienda separata dell'Unione edilizia in Messina, per cui furono rimandate e sospese le costruzioni delle case popolari; e ancora, in vista dei nuovi propositi e dei nuovi progetti del Ministero per riprendere la costruzione di dette case, intensificandola convenientemente, non creda prudente onesto ed umano di sospendere le operazioni di sfratto dalle abitazioni in casette o in baracche dell'Amministrazione ferroviaria, dei ferrovieri pensionati, fissate per il 30 giugno 1923, che non saprebbero dove trovare un qualsiasi ricovero, mancando in Messina e suoi dintorni alloggi di ogni natura »;

Mariotti, ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici « per sapere se intendano pro-

seguire nella saggia e provvida politica di aiuto alla istituzione di nuovi servizi automobilistici per quei centri rurali e montani che son privi di ferrovie e di ogni altro facile mezzo di comunicazione per concorrere così, con la istituzione di questi servizi automobilistici, all'incremento del benessere e del progresso materiale e morale delle popolazioni che vivono nelle più disagiate località ».

MARIOTTI. Vorrei rivolgere a mia volta preghiera che la mia interrogazione fosse rinviata al giorno 8.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Rubilli, al ministro dell'interno, « sui gravi fatti che il 22 e 23 maggio 1923 turbarono l'ordine pubblico in Avellino, una delle città più calme e più tranquille del Mezzogiorno d'Italia, e furono senza dubbio la conseguenza assai facilmente prevedibile della mancanza di ogni oculatezza e di qualsiasi energia da parte delle autorità di pubblica sicurezza ».

Allo stesso argomento si riferisce un'altra interrogazione dell'onorevole Nobili, che non si trova però inscritta nell'ordine del giorno di oggi.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza ha facoltà di rispondere a quella dell'onorevole Rubilli.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Poichè i rapporti sui fatti accaduti ad Avellino nei giorni 21, 22 e 23 maggio, non sono apparsi sufficientemente chiari e circostanziati, il Governo ha provveduto a inviare per una inchiesta un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Parimente, per esaminare la parte avuta nei fatti da alcuni militi della milizia nazionale e per accertare eventuali responsabilità, è stato inviato sul posto il generale Fara.

Posso fin d'ora assicurare che all'autorità giudiziaria sono pervenute numerose denunce dei presunti colpevoli, contro i quali si agirà ai sensi di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubilli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUBILLI. Dopo le brevissime efficaci dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, senza entrare nel merito, poichè ogni discussione sarebbe inopportuna in questo momento, io non posso per ora che limitarmi a prendere atto dei provvedimenti preparatori che sono stati adottati dal Governo, mentre ho il dovere di attendere i risultati delle disposte indagini.

Voglio soltanto aggiungere che senza dubbio i fatti del 22 e 23 maggio, deplorati dall'intera cittadinanza, debbono ritenersi di una gravità eccezionale perchè non può dirsi nemmeno che vi sia stato, come avviene di frequente altrove, un conflitto di partiti politici, che spieghi in qualche modo una serie di violenze protratte per ben due giorni, attraverso cui potevano deplorarsi anche conseguenze più gravi e più dolorose di quelle certo non lievi che ebbero a verificarsi.

È indiscutibile infatti che la città di Avellino non ha avuti mai molto accesi i partiti politici, che anzi può dirsi non esistono affatto; è il centro più calmo e più tranquillo del Mezzogiorno d'Italia, e non ha visto mai neppure in altri tempi un vero serio movimento di fazioni sovversive.

Mi pare perciò che quanto avvenne senza dubbio sia dipeso, come dicevo nel testo della interrogazione da me presentata, proprio dalla straordinaria e quasi direi inverosimile inerzia delle autorità locali. Parrà forse strano ma è pure certo che molti funzionari di fronte alle mutate condizioni politiche, non hanno ancora compreso che non è mai esistito e non può esistere un Governo che non debba, esso per il primo, tenere alla garanzia e alla tutela dell'ordine pubblico, ed anche di fronte al reato o alla violenza in atto, da qualunque parte venga, rimangono perplessi ed impassibili.

La gravità dei fatti di Avellino d'altronde risulta anche, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, dai numerosi procedimenti penali che sono stati iniziati, ed a cui l'autorità giudiziaria attenderà con criteri obiettivi e sereni.

Ripeto, giacchè l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha detto che sono state disposte inchieste per cui accuratamente i fatti saranno accertati, rinunzio a dare maggiore e più dettagliato svolgimento alla interrogazione, e confido che si diano ordini precisi, perchè le Autorità da ora in poi sappiano che il loro principale dovere è quello di tutelare l'ordine pubblico e di garantire la libertà di tutti quanti i cittadini.

Io non ho fatto che esprimere e portar qui un sentimento di dolore e di protesta, unanime e concorde da parte dell'intera cittadinanza. Non ho parlato, nè parlo a nome di una frazione della città o a nome di un partito. Ho considerato mio dovere far pervenire al Governo il pensiero ed il desiderio del popolo di Avellino, perchè non abbiano mai più a rinnovarsi le tristi scene del 22 e 23 maggio, e se ne disperda perfino il ricordo;

ritengo in pari tempo che non sia stata completamente inutile la modesta opera mia, e confido che senza dubbio vi saranno quei provvedimenti che un Capoluogo di provincia ha diritto di aspettarsi dal Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Mastracchi, Assennato, Vella, Mucci, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere se sia a conoscenza del Governo che contro i prosciolti della Sezione di accusa di Catanzaro, con sentenza 21 maggio 1923, pei fatti avvenuti a Cotrone il 30 ottobre 1922, si sia da parte dei fascisti di quella città decretato l'ostracismo e se in ossequio a questa determinazione uno dei prosciolti, tale Mario Nicoletti, sia stato aggredito a pugnalate, alla stazione di Cotrone mentre, accompagnato dalla madre, dalle carceri di Catanzaro, tornava alla propria residenza e alla propria famiglia, dopo sei mesi di ingiusta detenzione. E quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere contro il brigantaggio che ormai colà si è iniziato in nome della nuova Italia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio ha facoltà di rispondere.

ACERBO, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Nella notte dal 21 al 22 ultimo scorso, giunsero a Cotrone alcuni sovversivi che, arrestati mesi addietro per presunta complicità nella uccisione di un fascista, erano stati scarcerati in seguito a sentenza della Sezione di accusa.

Gli scarcerati, scortati dalla forza pubblica, fecero ritorno alle loro abitazioni senza che si verificassero incidenti.

Uno di essi però, tale Nicoletta Mario, noto comunista, già applicato delle ferrovie, trattenutosi alla stazione a salutare gli antichi compagni, ne uscì dopo molto tempo in compagnia di due amici e quando la forza pubblica si era allontanata. Ad un chilometro circa dalla stazione, il Nicoletta fu aggredito da sconosciuti e riportò ferite di bastone, e non già di coltello, giudicate guaribili in 19 giorni.

Furono subito disposte le più accurate indagini per l'identificazione dei responsabili verso i quali sarà proceduto con la massima severità.

Le condizioni dell'ordine pubblico nel circondario di Cotrone risultano però, a parte l'episodio accennato, normali.

PRESIDENTE. L'onorevole Mastracchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MASTRACCHI. Non avendo potuto il prefetto contestare nel suo rapporto l'affermazione dell'aggressione che avvenne la notte del 21 maggio a Cotrone, ha cercato di attenuarne la gravità ed ha anche un po' travisati i fatti.

CIANO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Ma lei c'era?

MASTRACCHI. Non c'ero io, ma non c'era nemmeno lei! Vi sono cittadini anche fuori del nostro partito che hanno raccontato i fatti.

Ora sta di fatto che la notte del 21 l'aggressione vi fu, e fu brutale, cinica e violenta.

Il 21 maggio, dopo sei mesi di prigionia imposta dai fascisti di Cotrone, fascisti sempre sorti dopo l'assunzione dell'attuale Governo, una onesta sentenza della sezione d'accusa di Catanzaro poneva in completa libertà ben dodici individui tra fascisti e comunisti di Cotrone e li poneva in libertà perchè essi non aveva commesso il fatto; perchè nessuno elemento di dubbio o lontano sospetto, aveva potuto raccogliere il magistrato sulla loro innocenza.

E poichè la sentenza della sezione di accusa si prevedeva fino da principio, perchè quegli individui furono tratti in arresto con una macchinazione calunniosa, ai fascisti di Cotrone non poteva garbare la loro escarcerazione; e, dopo avere procrastinato questa sentenza con un turbinoso e lunghissimo periodo istruttorio, essi promisero che, quando fossero usciti gli assolti, ne avrebbero fatto giustizia.

E infatti mantennero la parola.

La sera stessa che uscirono dal carcere, i prosciolti furono avvertiti da taluni amici che a Cotrone si era preparato un agguato contro di essi da parte della giustizia fascista, che non voleva sottoporsi a nessun costo alla giustizia statale.

E non è vero che gli scarcerati andarono a Cotrone; soltanto il Nicoletti vi andò, perchè la sua mamma piangente, che si era recata da Cotrone a Catanzaro per abbracciare il figlio, volle che questi tornasse con lei per riabbracciare i familiari.

Ma, appena giunto a Cotrone, e sceso dal treno sotto il braccio della mamma, più individui lo aggredirono violentemente con bastoni di ferro ed arma bianca.

Egli fu ricoverato in pericolo imminente di vita all'ospedale di Cotrone e solo dopo alcuni giorni, i medici poterono dichiararlo fuori di pericolo.

Che questo episodio abbia avuta molta gravità è provato dall'impressione che ha provocato in Cotrone ed anche nel capoluogo,

in tutti i ceti, determinando una indignazione generale. Intorno a questo episodio si raccoglie tutto il programma criminoso di violenze che si sono iniziate e si vogliono esercitare in Calabria, come lo dimostrano due altri fatti.

Il giorno dopo compiuta l'aggressione si spediva da Cotrone a me una lettera a firma «i fascisti di Cotrone» in cui si accennava al fatto e si usavano queste parole: «Siamo riusciti a rompere la testa ad un vostro compagno che dalle carceri di Catanzaro è passato così all'ospedale di Cotrone»...

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Codesto scritto è su carta della Camera dei deputati! (*Commenti — Rumori*).

MASTRACCHI. No, no, guardi...

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Ci sono in giro tante lettere anonime! (*Rumori — Commenti*).

MASTRACCHI. ...«altrettanto faremo agli altri, man mano che rientreranno nella città e la stessa sorte riserviamo a voi». Così dicono i fascisti di Cotrone!

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Chi ha firmato?

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Queste sono miserie, sono cose inventate: i fascisti quando promettono, mantengono. (*Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

MASTRACCHI. Quando c'è il fatto, è inutile vedere chi ha firmato.

Si sa che certe lettere non si firmano, ma ci sono i fatti che parlano.

Però tutto questo è nulla. Il giorno dopo, mentre la mamma del Nicoletti tornava piangente dall'ospedale, perchè il figlio ancora era in pericolo di vita, s'imbattè nella pubblica piazza di Cotrone con una guardia della milizia nazionale, che pubblicamente faceva l'apologia del crimine consumatosi la notte precedente e la povera donna interruppe quel milite, dicendogli: «Ma lei è un barbaro! Lei ha un cuore duro! Non capisce che io sono la mamma del disgraziato che sta all'ospedale?»

Ebbene, il milite ha arrestato la mamma, la quale oggi si trova nelle carceri di Cotrone! (*Scambio di apostrofi fra l'estrema destra e l'estrema sinistra*).

Le minacce e le violenze non possono turbare la nostra coscienza e il nostro dovere.

Come per il passato noi non ci lasciammo impaurire dalle minacce e continuammo a

nostra opera, così continueremo nell'avvenire. Però io dico a voi che le nostre popolazioni vanno sempre più tristamente impressionandosi; le nostre popolazioni che hanno squisitezze di animo, gentilezza di pensiero, cordialità di rapporti, non possono permettere e consentire che si continui ad usare ancora la violenza... (*Rumori — Interruzione del deputato Buttafocchi*).

Io ricordo agli onorevoli rappresentanti del Governo, e lo ricordo con orgoglio, che nel Cotrone, nella lotta contro il feudalesimo e il latifondo, in 10 anni di propaganda socialista — e invoco la testimonianza dei colleghi calabresi delle altre parti della Camera — in 10 anni di propaganda nella provincia di Catanzaro, le cronache giudiziarie non hanno mai registrato un qualunque reato di sangue di origine politica.

Rispettammo sempre, anche nella lotta economica dei contadini, in quegli scioperi per l'aumento del salario a 7 lire e per la riduzione dalle 14 alle 10 ore di lavoro, rispettammo sempre l'integrità personale dei nostri avversari.

Ora i calabresi di qualsiasi colore dicono al Governo: reprimete la violenza fascista in Calabria, altrimenti i calabresi dovranno provvedere essi energicamente alla loro difesa.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Binotti, Rossi Francesco, Canepa, Baratonò, ai ministri della marina e delle finanze, « per sapere se intendano migliorare le condizioni di licenziamento degli operai dell'Arsenale di Spezia, ai quali il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, riserva un trattamento irrisorio, di gran lunga inferiore a quello fatto ai loro compagni che abbandonarono l'Arsenale lo scorso anno, fruendo del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1603 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

CIANO, sottosegretario di Stato per la marina. L'onorevole Binotti, dalla risposta data ieri l'altro alla interrogazione dell'onorevole Pagella, si sarà reso conto del perchè le Amministrazioni militari hanno creduto di dar corso al decreto del 9 aprile 1923; e del resto le comunicazioni date dal collega della guerra all'onorevole Persico ieri hanno in gran parte risposto a quello che l'onorevole interrogante domanda.

D'altra parte è bensì vero che le provvidenze contemplate dal decreto n. 1603 del 12 novembre 1921, erano singolarmente più elevate di quelle del decreto 19 aprile 1923;

ma, nel 1921 si trattava solo di una riduzione parziale di personale con un limitato numero di licenziamenti; ora si è invece portato, in sostanza, un radicale mutamento nel contratto di lavoro degli operai dipendenti dagli stabilimenti militari, attraverso un licenziamento generale il quale sarà però seguito dalla immediata riassunzione in servizio della maggior parte degli operai.

Quindi se effettivamente le attuali provvidenze sono inferiori a quelle del decreto n. 1603, le pensioni che vengono ora consolidate potranno essere integrate, per i riammessi, da quelle pensioni che la maestranza vedrà maturarsi in base all'assicurazione per il personale presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Mi permettano poi gli onorevoli interroganti e gli altri firmatari, che sono tutti rappresentanti della Liguria, di dir loro che proprio per Spezia questo speciale allarme non trova ragione, perchè, come loro è noto, Spezia è una delle sedi dove l'arsenale sarà mantenuto in piena efficienza e quindi non solo nelle condizioni attuali, ma forse in condizioni di maggiore attività e di più organico sviluppo di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Binotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BINOTTI. L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina, può avere ragione nel trovare ozioso che da parte di parecchi deputati si insista su cose sulle quali, tanto egli, che il suo collega della guerra, si sono chiaramente pronunziati. Ma sembra a noi che non debba lasciarsi nulla di intentato per ovviare a quella che riteniamo sia una palese e patente ingiustizia.

Prendo atto con soddisfazione, e questo tranquillizzerà in parte i lavoratori dell'Arsenale di Spezia, che per quanto riguarda detto arsenale sarà mantenuto, non solo, ma ampliato. L'onorevole sottosegretario di Stato ha avuto sentore in questi giorni delle agitazioni in cui si trovavano i lavoratori della Spezia, delle proteste che hanno avanzato, e più precisamente dell'orgasmo che difficilmente si capisce dai banchi del Governo, orgasmo da cui è preso il lavoratore che vede dinanzi a sé lo spettro della disoccupazione, che in questi momenti critici vuol dire miseria e fame.

Gli è per questo che insistiamo presso l'onorevole sottosegretario di Stato perchè si proceda per lo meno a una modificazione del decreto ultimo per colmare una immensa, una inconcepibile disparità che è stata

fatta tra coloro che sono stati esonerati in base al decreto 1603 e coloro che sono esonerati in base alle ultime disposizioni ministeriali.

Mi permetto di fare presente a mo' di esempio, i calcoli che ho riassunti su alcuni operai, onde far rilevare quanto sia enorme la disparità e come sia necessario ovviarvi in qualche maniera.

Un operaio con 53 anni di età, 24 anni di servizio di cui 17 utili agli effetti della pensione, col vecchio trattamento è stato messo in quiescenza con 2,217 lire di pensione annue, più 5,131 lire di buona uscita; mentre questo operaio, se fosse stato, come tanti altri, attaccato al proprio stabilimento e alla propria pensione e avesse atteso di esser posto in quiescenza con le ultime disposizioni ministeriali avrebbe percepito semplicemente 9,602 lire una volta tanto e con questo sarebbe stato pagato di ogni suo avere.

CIANO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Allora era licenziato definitivamente; ora è messo in pensione, ma può di nuovo concorrere.

BINOTTI. Altro esempio più pratico. Un operaio più giovane di 39 anni di età, con 13 anni di servizio di cui sette utili agli effetti della pensione, se fosse andato via col vecchio sistema avrebbe percepito 9,852 lire, mentre oggi percepisce 2,862 lire.

L'onorevole sottosegretario di Stato può invocare una teorica che è quasi nostra.

Noi abbiamo sempre affermato, e non abbiamo difficoltà alcuna di riconoscere, che l'interesse dei singoli principia dove finisce l'interesse della collettività. Ma, mi diceva l'onorevole sottosegretario e ho inteso ripetere dall'onorevole Bonardi, che in sostanza si tratterà, a sistemazione ultimata, dell'esonero di appena 2000 operai circa, il che non potrà gravare molto sul bilancio dello Stato.

Anche coloro che in questo momento perseguono la fisima del pareggio del bilancio, non potranno essere assolutamente preoccupati se a questi operai sarà resa giustizia nella forma dovuta.

Aggiungasi un'altra considerazione di grande importanza. Gli operai degli stabilimenti dello Stato durante la guerra, per la loro posizione particolare non hanno potuto correre l'ascesa del prezzo del salario nel mercato del lavoro, cosicchè mentre gli operai dell'industria libera avevano raggiunto paghe sufficientemente buone, gli operai di Stato sono rimasti quasi alle paghe primitive.

Inoltre se l'onorevole sottosegretario di Stato va a spogliare i ruoli del suo personale trova una buona percentuale di operai che durante il servizio è stata costretta a contrarre il prestito famoso attraverso la cessione del quinto dello stipendio.

Cosicchè con le vostre disposizioni una buona parte, specie dei più giovani, che devono lasciare gli stabilimenti si troveranno facilmente in debito anzichè in credito verso lo Stato. Non credo che questo sia il trattamento da far loro anche se si invoca la nuova carta di lavoro.

Non voglio fare disquisizioni teoriche, ma mi si permetterà a luce di buon senso di obiettare che ogni qualvolta si modifica la carta di lavoro, sia doveroso sentire il parere dei contraenti. Da un giorno all'altro voi avete detto ai vostri operai: le vostre condizioni di lavoro sono cambiate, non sono più quelle di ieri. Ma avreste avuto anche l'imprescindibile dovere di lasciare ad essi operai la facoltà di scegliere tra il vecchio e il nuovo trattamento.

È per tutte queste ragioni, per la preghiera rivoltavi anche da parecchi altri settori della Camera, per la considerazione speciale terroristica, diremo, della situazione in cui si trovano questi poveri lavoratori lanciati sul mercato del lavoro senza nessun contributo da parte dello Stato, che io invoco che il Governo rimedi.

Se non è possibile l'applicazione totale del decreto 1603, si rivedano le ultime disposizioni in modo da colmare l'enorme disparità che esiste fra gli operai che sono andati in pensione prima, e quelli che saranno esonerati successivamente.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Canepa, Binotti, Rossi Francesco, Baratonò, ai ministri della guerra e delle finanze, « per sapere se non ritengano doveroso riprendere in esame la condizioni degli operai dell'officina di costruzioni di artiglieria di Genova, ai quali non si può senza ingiustizia penosa applicare il Regio decreto n. 945, del 19 aprile 1923 sia per ragioni generali ben note - sia per ragioni particolari, inquantochè essi avevano tempestivamente chiesto l'applicazione del Regio decreto 1603 e non hanno mai ritirato le loro domande nè vi hanno altrimenti rinunciato, e d'altronde detta officina è il solo stabilimento che venga soppresso, sicchè gli operai ad esso addetti non hanno la possibilità, riservata ai loro colleghi degli altri stabilimenti, di venire, sia pure a diverse condizioni, riassunti in servizio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

BONARDI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Non credo di dover ripetere quello che ha già detto l'onorevole sottosegretario per la marina, tanto più che ieri era presente l'onorevole Canepa.

Per quanto concerne il Ministero della guerra la questione generale è stata esposta e mi pare sia esaurita nelle successive interrogazioni.

Ho ricordato anche ieri come i dipendenti dall'Amministrazione militare, presentemente, non si trovino, salvo l'esame del loro rendimento necessario per una azienda industriale, che di fronte al mutamento del contratto di lavoro che è oggetto del decreto in esame.

La interrogazione dell'onorevole Canepa, a mio avviso, si riferisce particolarmente alle condizioni degli operai dello stabilimento del Lagaccio a Genova e credo che l'onorevole interrogante sappia come e con quanto amore si sia cercato di esaminare la situazione dello stabilimento e della mano d'opera impiegata in quello stabilimento.

Per quanto riguarda l'accento fatto nella prima parte dell'interrogazione circa le condizioni degli operai che avevano tempestivamente chiesto l'applicazione del decreto 1603, posso ricordare che è vero che gli operai in questione ebbero a presentare domanda di collocamento a riposo prima del 30 giugno 1922 e cioè prima del Regio decreto 19 aprile 1923, ma, a prescindere dal fatto che la decisione sulla loro domanda fu sospesa anche per volontà degli interessati, l'Amministrazione non aveva obbligo di concedere il collocamento a riposo se non a quegli operai che entro il 30 giugno 1923 avessero compiuto 65 anni di età e 35 di servizio.

D'altronde per tutti gli altri casi il licenziamento è subordinato alle esigenze del servizio e alle necessità dello stabilimento.

Per gli operai del Lagaccio è opportuno che l'onorevole interrogante tenga presente che essi sono stati passati alla sezione di artiglieria di Genova e lavorano ora, appunto per necessità di servizio, alle dipendenze di quella sezione.

Quindi, nei loro riguardi, non ha ragione di essere la preoccupazione che la chiusura dello stabilimento voglia significare senz'altro licenziamento e disoccupazione, in quanto che, dipendendo dalla Sezione di artiglieria di Genova, questi operai usufruiscono dello stesso trattamento che è fatto agli altri

operai degli stabilimenti militari: verrà cioè esaminata la loro condizione nei riguardi del rendimento di lavoro ed essi verranno trattati secondo le disposizioni dell'ultimo decreto, in modo da poter essere assunti alle condizioni del nuovo contratto di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Canepa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CANEPA. La questione è stata trattata già diverse volte in questa Camera, ma il suo punto vero non è quello che si riferisce all'opportunità o meno di sopprimere qualche stabilimento della guerra e della marina, all'opportunità o meno di ridurre il numero degli operai in misura adeguata al bisogno. Chi volete che contrasti l'opportunità doverosa di ridurre stabilimenti ed operai nei limiti del fabbisogno? E nemmeno si tratta di esaminare ora le nuove condizioni che farete agli operai della guerra e della marina. La questione è un'altra, cioè a dire se il decreto del 1921 costituisca un diritto quesito a favore degli operai (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Ora a questa domanda, almeno dal punto di vista morale, mi pare che non si possa rispondere negativamente per ragioni che non ripeterò, perchè le hanno espresse benissimo il collega onorevole Binotti, e, nei giorni precedenti, i colleghi Persico e Pagella.

L'iniquità poi del provvedimento del 1923 è del pari manifesta. Porterò un solo esempio: un operaio che abbia quasi 25 anni di continuo, ininterrotto lavoro negli stabilimenti del Governo, viene licenziato senza la pensione, senza quella pensione che era la mèta di tutta la sua vita, perchè lavorava con un salario inferiore a quello percepito dagli operai dell'industria; e viene buttato sul lastrico con una manciata di soldi.

E ciò perchè, di questi 24 anni di lavoro, 17 furono prestati in qualità di operaio a matricola e 7 invece in qualità di avventizio. Ebbene, è costante giurisprudenza del Ministero della guerra dal 1865 al 1919 che quando il servizio non è stato interrotto, gli anni di avventiziato e di straordinario si saldano cogli anni di matricola e si conteggiano per determinare il diritto a pensione.

È la prima volta, questa, che tale giurisprudenza viene violata, e viene violata in un caso in cui meriterebbe invece di essere riaffermata più che mai, perchè la ragione che portava dianzi l'onorevole sottosegretario, cioè nel 1921 si trattava di licenziamento par-

ziale, mentre oggi si tratta di licenziamento generale, è una ragione che si ritorce contro chi l'adduce, perchè il singolo licenziato poteva legittimamente sperare di trovare un altro impiego; oggi invece c'è il licenziamento generale, in un momento di disoccupazione, in cui coloro i quali chiedono lavoro e battono alle porte delle officine, le trovano chiuse inesorabilmente, specie quelli che non sono più giovani. Ora gli operai, nell'interesse dei quali io parlo, sono cinquantenni, sono sessantenni. Voi li condannate puramente e semplicemente alla fame, dopo che essi hanno dato tutta la loro esistenza allo Stato.

Voi dite che molti saranno riassunti in servizio, e soltanto ne saranno esclusi coloro i quali abbiano dato poco rendimento. Ma sta di fatto, e l'onorevole Bonardi non l'ha negato, anzi lo ha ammesso esplicitamente, che l'officina del Lagaccio di Genova è condannata ad essere soppressa. Il Consiglio superiore dell'esercito ha deliberato che quel magnifico stabilimento, che credo sia uno dei più perfezionati d'Europa, venga adibito a magazzino per deposito. Voi dite: questi operai lavoreranno per conto della Direzione di artiglieria; ma è una posizione instabile. Lavoreranno fino a quando ci sarà lavoro, in via provvisoria; non colla sicurezza di chi lavora in uno stabilimento attrezzato, che ha una determinata produzione.

Questa è la iniqua mercede, che è riservata a questa categoria di lavoratori, che hanno prestato la loro opera da buoni cittadini: perchè, credetelo, la grandissima maggioranza — io ne conosco molti — hanno servito lo Stato con zelo, fervore, intelligenza, e non meritano oggi un trattamento di questo genere.

Un'altra ragione speciale milita a favore degli operai dello stabilimento del Lagaccio e cioè che essi avevano in tempo, prima che scadesse il termine previsto dal decreto del 1921, decreto che, giova ricordarlo, è stato approvato da questa Camera nella seduta del 1º luglio 1922 con notevoli miglioramenti, i quali rafforzano molto quello che io dico, e che in parte furono proposti dai colleghi Musatti e Baglioni e da me, ed in parte anche da un deputato, il quale ora siede al banco del Governo...

MUSATTI. È l'onorevole Caradonna!

CANEPA. ...avevano, dico presentato la loro domanda di applicazione del trattamento stabilito dal decreto stesso. Per essi dunque il diritto quesito nel senso morale

diventa diritto quesito nel senso giuridico vero e proprio. Fra essi e lo Stato si è stabilito un vincolo contrattuale.

Si dice che hanno ritirato le domande. Prima di tutto, se anche ciò fosse vero, non produrrebbe nessuna conseguenza giuridica, perchè i vostri predecessori avevano loro promesso di cedere lo stabilimento al consorzio operaio metallurgico per conto del quale avrebbero continuato a lavorare costituiti in cooperativa.

Voi non avete creduto di dar seguito a questo impegno e quindi — causa data, causa non secuta — il diritto degli operai resta. Ma il fatto non è vero in modo assoluto. Essi non hanno mai ritirato la domanda, essi l'hanno presentata in carta bollata, come richiede il regolamento, e non l'hanno mai ritirata, nè vi hanno mai nè direttamente nè indirettamente rinunciato, nè altri lo ha fatto o ha potuto farlo per loro conto.

Su questo punto non temo smentite e, di ciò che affermo, il collega Binotti è testimone.

Questo mi dispensa dall'espore particolareggiatamente come il 28 giugno 1921 erano stati sospesi i licenziamenti e il 1º luglio 1922 furono prorogati i termini.

Contro l'applicazione del decreto dell'aprile 1923 si sono pure schierati, signori del Governo, i vostri amici delle corporazioni fasciste; e i dirigenti di esse, secondo quanto riferiscono i giornali, hanno dato affidamenti che le domande degli operai saranno almeno in parte accolte.

Purtroppo dalla risposta data dall'onorevole Bonardi e dal suo collega della marina pare che questi affidamenti siano senza base.

Signori miei, contro la forza, la ragione non vale. Voi in quest'ora siete onnipotenti. Voi potete fare tutto quello che volete, tranne una cosa: soffocare la voce della vostra coscienza, la quale, se non emenderete questo decreto, vi rimorderà sempre per avere commesso un atto iniquo e crudele. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il termine assegnato alle interrogazioni, le altre saranno rinviate alla seduta di domani.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 18 marzo 1923, n. 625, riguardante la concessione di uno speciale assegno straordinario di pensione a favore della signora Calvia Elena in Pani; (2103)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773, che stabilisce la rescissione dei contratti di alienazione di materiali residuati dalla guerra, dannosi per l'erario. (2104)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questi disegni di legge. Il primo sarà inviato alla quarta e alla nona Commissione permanente, il secondo alla terza Commissione permanente.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Camerini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAMERINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1335, relativo all'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Belotti Bortolo per la repressione della pornografia. Se ne dia lettura.

AGOSTINONE, *segretario, legge:*

Art. 1.

Chiunque fabbrica, stampa, riproduce scritte, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti osceni allo scopo di farne esibizione, esposizione, vendita, locazione o di metterli in circolazione sotto qualunque altra forma, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da lire duecento a mille. Potrà o dovrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, a termini dell'articolo 7 della presente legge.

Nella stessa pena incorre chiunque, pel medesimo scopo, tiene deposito di qualsiasi specie di oggetti suindicati, li fa stampare,

fabbricare o riprodurre, ovvero li importa o li fa importare, li trasporta o li fa trasportare.

Art. 2.

Chiunque, anche in forma non pubblica, distribuisce, vende, dà in locazione o mette in circolazione sotto qualunque altra forma qualsiasi specie di oggetti indicati nel precedente articolo e chiunque li esibisce o espone al pubblico o li offre sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire cinquecento a duemila. Potrà o dovrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte a termini dell'articolo 7 della presente legge.

La pena è aumentata della metà se la distribuzione, vendita, locazione, esibizione od offerta è fatta a persona minore di anni sedici.

Art. 3.

Non sono punibili i fatti preveduti negli articoli precedenti se compiuti entro gli stretti limiti richiesti dalle esigenze degli studi scientifici e artistici con l'osservanza di quelle cautele che verranno fissate nel regolamento per la attuazione della presente legge.

Non sono però comprese nelle eccezioni di cui al presente articolo le pubblicazioni aventi per iscopo di insegnare al popolo pratiche neomaltusianistiche.

Art. 4.

Non si possono esporre alla pubblica vista scritte, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti inverecondi o comunque offensivi della morale, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Gli oggetti ora indicati saranno tolti dalla pubblica vista a cura degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza nonechè dai rappresentanti delle private associazioni di cittadini, di cui al successivo articolo.

Tali oggetti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria pel relativo procedimento, il quale però nel caso di figure o disegni offensivi di privati cittadini non seguirà che a querela di parte.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille, oppure con l'arresto sino a dieci giorni. Potrà o dovrà essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte a termini dell'articolo 7 della presente legge.

In caso di recidiva la pena sarà sempre dell'arresto sino ad un mese.

Art. 5.

È vietato di consegnare o esibire a persone minori di anni sedici, senza giustificato motivo di studio, di professione o di arte, scritture, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti inverecondi o comunque offensivi della morale o della decenza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Art. 6.

È vietato di inserire in qualsiasi modo e sotto qualunque forma in giornali o in altre pubblicazioni annunci relativi a scritture, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti di cui è cenno negli articoli precedenti. E così pure è vietato di inserire in tali giornali e pubblicazioni corrispondenze di natura privata.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cento a cinquecento, ovvero con l'arresto sino a venti giorni se l'annuncio è relativo ad oggetti di cui è cenno agli articoli 1 e 2 e con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento, ovvero con l'arresto sino a dieci giorni, se è relativo ad oggetti di cui è cenno all'articolo 4.

Se la pubblicità del giornale od altro stampato sia stata ceduta, responsabile è esclusivamente il cessionario.

Art. 7.

Se uno dei reati preveduti negli articoli 1, 2 e 4 sia commesso con abuso di professioni od arti diverse da quelle indicate nel 1º comma dell'articolo 35 del Codice penale, potrà essere pronunciata la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte da tre giorni ad un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso d'insolvenza della pena pecuniaria.

In caso di recidiva dovrà detta sospensione pronunciarsi per non meno di un mese e per non più del tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di insolvenza della pena pecuniaria.

Art. 8.

Chiunque commette in territorio estero uno dei delitti di cui è cenno negli articoli 1 e 2 della presente legge, viene giudicato se-

condo la legge stessa nel Regno, se quel delitto è connesso ad altro della stessa specie commesso nel territorio del Regno o se un qualsiasi elemento del delitto stesso si sia verificato nel territorio del Regno. Se l'autore di uno dei delitti suindicati commesso in territorio estero è cittadino italiano, viene giudicato secondo la presente legge nel Regno, sempre che si trovi nel territorio di esso, anche in difetto degli estremi predetti.

Nei suddetti casi si procede di ufficio e non si applica la diminuzione di pena di cui si tratta nella prima parte dell'articolo 5 del Codice penale.

Il disposto del presente articolo non si applica se l'imputato, giudicato all'estero, sia stato definitivamente prosciolto dall'imputazione o se, condannato, abbia scontata la pena, ovvero se la condanna sia estinta. Se, non estinta la condanna, la pena sia stata scontata all'estero solo in parte, si applicherà il disposto dell'articolo 8 del Codice penale.

Art. 9.

Chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche che non siano state in tutto o in parte sottoposte alla revisione ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del regolamento relativo, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille ovvero con l'arresto fino ad un mese.

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se si tratti di pellicole in tutto o in parte vietate, la pena è dell'ammenda da lire cinquecento a duemila e anche dell'arresto da tre giorni a un mese.

Il contravventore, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, è tenuto altresì a versare all'erario dello Stato una somma pari al quintuplo della tassa di revisione dovuta ai sensi delle suindicate disposizioni, somma che in ogni caso non può essere inferiore a lire cinquanta. In caso di recidiva la somma è uguale al decuplo.

Qualora relativamente alle pellicole o alle parti di esse non sottoposte a revisione ricorrano gli estremi di uno dei reati di cui negli articoli 1, 2 e 4, ai colpevoli, e cioè a tutti coloro che comunque avranno concorso nella creazione, diffusione e rappresentazione della pellicola, sarà applicata la rispettiva pena, oltre quella della contravvenzione colpita dall'articolo presente, esclusa la limitazione stabilita dall'articolo 72 del Codice penale.

Art. 10.

È punito a termini dell'articolo 285 del Codice penale:

1º) chiunque contraffà il *nulla osta* per la rappresentazione in pubblico di pellicole cinematografiche rilasciato ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del relativo regolamento;

2º) chiunque altera in qualsiasi modo documenti veri della specie suindicata al fine di riferirli a pellicole in tutto o in parte diverse da quelle per le quali furono rilasciati;

3º) chiunque fa uso di *nulla osta* contraffatti o alterati o li rimette ad altri perchè ne faccia uso.

La stessa pena si applica a chi altera in qualsiasi modo una pellicola cinematografica destinata a pubblico spettacolo e munita di *nulla osta* per la rappresentazione.

Art. 11.

Le violazioni della presente legge potranno essere accertate, oltre che dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, anche dai rappresentanti di associazioni di cittadini, aventi per iscopo la tutela della pubblica moralità, e che siano state riconosciute nei modi prescritti dal regolamento annesso alla presente legge.

Art. 12.

Presso il Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza) è costituito l'ufficio centrale per la repressione della pornografia, al quale sono affidati i compiti demandatigli dagli accordi internazionali e quant'altro riguarda la repressione predetta.

Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 339 del Codice penale e 64 della legge sulla pubblica sicurezza, ai quali va sostituita la presente legge nei richiami che se ne trovino fatti in altre leggi e regolamenti.

Art. 14.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà alla emanazione del regolamento per la sua esecuzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

BELOTTI BORTOLO. Onorevoli colleghi, la proposta di legge da me presentata, per la repressione della pornografia, parmi

possa degnamente richiamare la vostra attenzione, perchè corrisponde a un bisogno largamente sentito nel Paese.

Non è necessario esporre diffusamente e mi basta ricordare i precedenti di questa mia proposta, che cominciano da un congresso tenutosi a Londra nel 1893, riprendono nel convegno di Parigi del 1910, e più ancora — per quello che interessa noi — trovano la loro esplicazione nel primo disegno di legge su questa materia, presentato alla Camera dall'onorevole Luigi Luzzatti, allora presidente del Consiglio, e veramente benemerito anche di ciò che riguarda la tutela spirituale della Nazione.

Il progetto Luzzatti, peraltro, cadde; e così caddero altri successivi progetti, che sostanzialmente si ispiravano ad esso e che portano i nomi degli onorevoli Salandra (1915), Orlando (1916) e Nitti (1919).

Ma mi preme richiamare alla vostra attenzione che alcuni di questi progetti diedero occasione anche a manifestazioni parlamentari molto importanti e che è opportuno aver presenti.

Voglio accennare anzitutto alla discussione che ebbe luogo in Senato sul progetto Salandra e alla quale parteciparono i più insigni membri della Camera Alta, scienziati, giuristi e uomini politici di fama; e poi all'esame del progetto Orlando, che ebbe luogo nella nostra stessa Camera, per parte della Commissione speciale, di cui fu presidente l'onorevole Luzzatti e relatore l'onorevole Stoppato, il quale presentò una relazione degna veramente di essere citata fra i documenti parlamentari più insigni.

Ma, ciò che io devo ricordare in modo speciale si è il fatto che, qualunque possa essere stata la sorte dei precedenti legislativi, la mia proposta si riferisce a un problema, il quale, non soltanto continua a essere vivo, ma continuamente si aggrava, e perciò deve richiamare sempre più l'attenzione di tutti coloro che si preoccupano dell'avvenire del nostro Paese.

Recentemente a Milano sono stati tenuti alcuni congressi per parte di associazioni per la difesa dei minori, dei giovani travati e delinquenti, delle minorenni abbandonate e perdute; e da tutti questi convegni si è levata una voce veramente angosciata, la quale ha constatato il dilagare della corruzione, specialmente nei nostri grandi centri ed ha invocato affannosamente, dolorosamente un aiuto.

Ma in questi convegni è stata anche fatta la constatazione che il diffondersi del male

in gran parte deriva dallo spaventoso commercio pornografico che purtroppo si svolge liberamente in Italia, come negli altri paesi del mondo.

Più recentemente ancora (aprile 1923) un altro congresso fu tenuto a Milano per la difesa della moralità pubblica; e questo congresso, al quale aderirono deputati, uomini di ogni partito e tutte le associazioni che in Italia si occupano di questo argomento, espresse pure il fervido voto che la Camera si interessi e provveda al grave bisogno.

Urgono dunque provvedimenti; e noi dobbiamo rivolgere decisamente il nostro pensiero alla difesa dalla pornografia, ritenuta uno degli elementi della decadenza del costume attuale.

A questa premessa si collega la presentazione del mio progetto di legge.

Effettivamente non mancano coloro che ci oppongono ancora il cosiddetto « mito virtuosista »; e quando si parla di repressione della pornografia vediamo che le solite persone leggiere, che non approfondiscono i fenomeni umani, osano ancora sorridere.

Ma lo sconsigliato atteggiamento di qualcuno ci persuade ad insistere anche con decisione maggiore, nella serena sicurezza di compiere un dovere che spetta a noi come uomini, come cittadini, come padri di famiglia, oltre che come legislatori.

Il Parlamento votava recentemente una legge, vivamente invocata per reprimere il commercio degli stupefacenti, che sono veleni del corpo; quindi pare a me che avesse ben ragione il collega Paleari, quando, in occasione appunto della discussione di quella legge invocava dalla Camera anche provvedimenti contro i veleni dell'anima, più funesti ancora, più orribili, più devastatori. (*Approvazioni*).

Del resto le ragioni sostanziali sulle quali riposa la repressione della pornografia dal punto di vista filosofico, economico e giuridico al tempo stesso, sono per noi evidenti e consistono in questo, che cioè la società ha il diritto e il dovere di difendersi e di conservarsi il più possibilmente vigorosa e sana nelle sue stesse radici, che sono le giovani generazioni, più delle altre esposte al pericolo.

E quanto alla pornografia che bisogna colpire, essa è quella che si manifesta in tutte le forme già conosciute e deplorate: negli scritti, negli oggetti, nelle figure, in tutti i modi insomma che risultano anche dai precedenti progetti. A queste forme pe-

raltro nella mia proposta altre ne aggiungo, rappresentate dalle corrispondenze erotiche sui giornali, dalle pubblicazioni sul malthusianismo, e finalmente da quelle proiezioni cinematografiche, che rappresentano purtroppo uno degli elementi, più attivi per la diffusione della corruzione. Vi è bisogno che io spieghi alla Camera come e perchè ciascuna di questa forma di attività pornografica debba essere colpita? Non credo!

Comunque ne ho diffusamente parlato anche in una mia recente pubblicazione *La repressione legislativa della pornografia*, (Rivista d'Italia, 15 maggio 1923).

Piuttosto, da un punto di vista generale, dirò che alla repressione della pornografia si sono opposte ragioni di libertà. Vi sono stati filosofi (e si sa che i filosofi non rifugono da nessun ardimento) i quali hanno osservato che la libertà pornografica in fondo è libertà di opinioni. Ma evidentemente non si tratta di opinioni, sibbene di manifestazioni che offendono la società, e che, come dicevo, rappresentano per essa un vero e gravissimo danno.

La prova migliore del resto che non si tratta di semplici opinioni — degne di rispetto come ogni rispettabile idea — è data dalla considerazione che nell'intento di reprimere la pornografia concordano uomini di tutti i partiti. E ricordo ad esempio, che quando nel 1915 fu tenuto a Milano il Congresso parlamentare contro la pornografia, l'onorevole Caldara, allora sindaco socialista di Milano, aderì con una lettera nobilissima, nella quale esprimeva un punto di vista perfettamente conforme alle nostre idee.

Si oppongono anche le ragioni della letteratura e dell'arte. Ma io credo che nè l'una nè l'altra possano trarre ispirazione dalla oscenità. E d'altra parte il dire che la repressione della pornografia potrebbe portare un colpo alle manifestazioni del genio artistico e letterario, equivale confondere le manifestazioni più alte del pensiero umano con opere spregevoli, scritte spesse volte con una lingua internazionale, sullo stile dei portieri d'albergo e che hanno come scopo unico e diretto di speculare sugli istinti brutali.

Non parlo poi delle ragioni della scienza: perchè un discorso pronunciato in Senato dall'onorevole Foà, dimostra come, ad esempio, quelle pubblicazioni così dette scientifiche, colle quali si pretende insegnare il neo malthusianismo, di solito sono pure scritte e stampate allo scopo di speculare sopra i meno eletti sentimenti umani, e nulla hanno di scientifico e riboccano invece

di descrizioni rivolte ad eccitare e a stimolare oscenamente (*Commenti*).

La nostra legge al riguardo è insufficiente. Tutta la materia della difesa dalla produzione pornografica deve essere energicamente disciplinata, anzi tutti questi delicati argomenti meriterebbero un riesame; e ne dà prova l'onorevole Meda.

VELLA. Hanno rimesso in corso Pitigrilli dopo la circolare Del Bono!

BELOTTI BORTOLO. Ci verrò. Verrò subito anche a questo, onorevole collega. (*Commenti*).

Ne dà prova — dicevo — l'onorevole Meda, che, dopo di me, svolgerà appunto una proposta di legge, rivolta ad allargare il significato ed anche l'applicazione di articoli del Codice penale che toccano la materia.

L'onorevole Vella dice che hanno rimesso in corso Pitigrilli, dopo la circolare Del Bono. Ed ha ragione di lagnarsi. Anche « La Gargonne » circola ancora con le sue ignobili porcherie; e così pure circola un romanzo che fu spudoratamente intitolato « Oltraggio al pudore »; e ben altro potrei dire, se non mi trattenesse il pensiero di non far rumore attorno ad autori e ad editori di pessima fama.

E anzi su questi fatti richiamo l'attenzione degli onorevoli rappresentanti del Governo, il quale ha lasciato frustrare miseramente una sua misura plaudita da tutti gli onesti.

Al tempo stesso però riconosco che questi inconvenienti derivano dalla mancanza di una legge che dia criteri sicuri e precisi per chi la deve seguire; come dalla mancanza di una legge precisa, derivano le assoluzioni pronunciate dai magistrati con grande scandalo della cittadinanza.

In relazione a ciò anzi io ho concretato nel mio progetto una proposta: che cioè possano essere autorizzate ad accertare le violazioni della legge, anche associazioni private, che siano state debitamente riconosciute. Io credo che l'azione di queste associazioni ridurrà gli inconvenienti attuali.

Non si avrà lo spettacolo di funzionari di polizia, che, spesso privi di coltura, ossia di ciò che è necessario per ben distinguere tra un libro consentito ed un libro non consentito, procedono a casaccio, fanno razzie nelle librerie, e poi devono restituire quanto hanno sequestrato! Le associazioni, procedendo naturalmente con un senso di responsabilità e illuminate dalle persone che le dirigeranno, potranno ottenere una esecuzione ed una applicazione della legge quale è

nel nostro desiderio, e cioè misurata, opportuna e costante.

La mia iniziativa ha raccolto il favore di oltre 100 nostri colleghi; essa avuto l'adesione di associazioni che rappresentano oltre 500 mila donne del nostro paese, ha avuto parole di approvazione da uomini di tutti i partiti.

I giornali che si sono occupati della questione, dopo che fu da me risolledata in Parlamento con la presentazione del mio progetto di legge, e che hanno condiviso il mio punto di vista, sono giornali socialisti, giornali popolari, giornali fascisti, giornali liberali.

Insomma, io ho veduto attorno a me uno spettacolo veramente confortante e ho potuto constatare che taluni argomenti che toccano cose sacre per la stessa umana dignità, penetrano a fondo nelle coscienze di tutti i cittadini e strappano ad esse consentimenti solenni.

Io voglio credere che anche la Camera, in corpo, unirà il suo autorevole consenso, dando al Paese la prova della sua sensibilità e della sua sollecitudine per i grandi problemi morali che interessano la società.

D'altra parte il problema è diventato mondiale. La Società delle Nazioni se ne sta pure occupando con una attività, meritevole di ogni elogio: e sarebbe cosa disdicevole per noi se l'Italia non camminasse decisamente anche per questa via, che è di bontà umana, di solidarietà sociale, di difesa di un numero infinito di deboli esposti all'insidia più vile.

Tutti andiamo ripetendo di voler rivalorizzare le cose spirituali, di voler rimettere in pregio i fattori morali della vita. Ma per provvedere effettivamente a questa nobile e desiderata esaltazione degli spiriti, non bisogna consentire che una banda di malfattori della stampa, scrittori ed editori, i quali speculano sui sentimenti più bassi dei loro simili, abbiano a gettare continuamente del fango sopra quelle generazioni future, sulle quali l'Italia ha il diritto di calcolare e di sperare! (*Vive approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

OVIGLIO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

PALEARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALEARI. Ho chiesto di parlare non per fare un discorso, ma per una dichiarazione di voto, che è doverosa, che interpreta specialmente il sentimento mio e del gruppo al quale ho l'onore di appartenere, in quanto, senza fare distinzioni, a me sembra che, di fronte a una questione di tanta importanza e di tanta gravità, la esplicita dichiarazione di una concordanza di intenti non debba essere senza un grande significato.

Anche se il proponente onorevole Belotti non mi avesse colla sua cortesia chiamato in causa, io avrei preso la parola per rilevare come un argomento di questo genere non deve eventualmente cadere nemmeno nell'apparente scetticismo della Camera italiana. Dico l'apparente scetticismo, perchè, quando ricordiamo che in linea di fatto la preoccupazione è immensamente, indiscutibilmente diffusa in tutto il Paese, non è supponibile che la Camera non se ne faccia un'eco: la Camera, dico, che è il solo organo che può rispondere a quest'alto anelito del Paese tutto, il quale non può comprendere come, attraverso a ideologie, che in questo caso non sono che finzioni, attraverso le quali si vuol far passare della merce di contrabbando, si possa arrivare a sacrificare colla più sordida speculazione le anime della presente e delle venture generazioni.

Se io mi sono permesso di dire una parola su questo argomento, pel quale — diciamo subito — è facile sentirsi accusare di voler fare delle noiose predicazioni, è perchè io sento come la proposta dell'onorevole Belotti miri finalmente a qualche cosa di concreto, tra l'altro, da questo punto di vista: di impedire che vi sia, attraverso alla repressione necessaria, quella oscillanza che è data dalla insufficienza delle disposizioni, che apre l'adito a ogni arbitrio, non ultimo quello, e tra i peggiori, di trascurare un dovere santo in nome eventualmente di interessi non confessati.

Noi dobbiamo dare, attraverso la misura legislativa, il modo che i cittadini siano tutelati in nome di quella eguaglianza che è fornita dalla legge, e la legge dobbiamo ispirare a quei sentimenti superiori di moralità che noi cerchiamo di esprimere nella legislazione e che sentiamo che debbono animare la legislazione, se questa non deve essere un nome vano.

Ed ad un nome vano si ridurrebbe se non si rendesse praticamente l'eco delle coscienze oneste della Nazione tutta, e per

la fisima di non obbedire ad idealità superiori trascendenti gli interessi contingenti e transitori ed elevantisi a quelli immanenti dello spirito, finisse per rendersi colla sua passività praticamente complice di un male a cui non si cura di porre il freno adeguato.

Per questo con tutto il cuore, a nome del gruppo cui ho l'onore di appartenere, mi associo alla proposta di legge testè svolta, formulando anche l'augurio che non tocchi anche ad essa la sorte che è toccata a progetti antecedenti, assai meno energici, invero, assai meno concreti, assai meno efficaci (e questo dimostra che il male ha fatto più strada) ma intonati certo a idealità che meritano ogni plauso e che, purtroppo, sono caduti, col cadere e col chiudersi delle legislature.

Speriamo, tuttavia che, quale che sia la vita che resta ancora a questa legislatura, essa finisca almeno con una buona azione.

Per questo io, anche a nome del mio gruppo, raccomando vivamente questa cura al Governo il quale, intonandosi alla preoccupazione della moralizzazione della Nazione, ha soprattutto il compito di non rendere vane le voci che dalla Nazione gli vengono. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Francesco.

ROSSI FRANCESCO. Sono sicuro di interpretare il pensiero del gruppo cui ho l'onore di appartenere, associandomi pienamente alla proposta dell'onorevole Belotti. Noi siamo qui quali rappresentanti d'una classe di cittadini che più direttamente d'ogni altra è interessata per questa questione. Essa ha bisogno di educazione di civiltà e di tutela. Sul progetto formulato esprimo una sola riserva perchè l'auspicata tutela della pubblica moralità non violi gli imprescrittibili diritti dell'arte e della civiltà. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha facoltà di parlare l'onorevole Martire.

MARTIRE. Mi sarà consentito a nome del Comitato centrale italiano per la pubblica moralità e della Federazione abolizionista italiana per la lotta contro il riconoscimento legale del meretricio, mi sarà consentito portare qui l'espressione del plauso e l'adesione vivissima al progetto di legge presentato dal collega Belotti, soprattutto per affermare questo punto di vista: che la pornografia moderna, la pornografia contemporanea, non si rinviene facilmente attraverso le leggendarie pagine del Boccac-

cio e dell'Ariosto, ma è un'industria vera e propria, la quale costituisce uno strumento di propaganda per il più infame e il più ignobile dei commerci, per il commercio di carne umana: la tratta delle bianche.

Quindi è inscindibile, questo fenomeno, che tocca espressioni idealistiche suggestive, dai fenomeni di più bassa degenerazione spirituale e sociale che ogni onesto cittadino che nutra nobiltà e civiltà di sentimento, deve combattere con tutte le energie dello spirito.

È per questo che il progetto Belotti inteso a reprimere l'industria della pornografia moderna trova adesione anche da parte dei colleghi delle frazioni socialiste, i quali ebbero a riconoscere che non è difficile intendersi circa la definizione e l'individuazione giuridica di quella che è la merce pornografica propriamente detta.

La pornografia vera e propria è ben lungi dal costituire comunque un'espressione dell'arte o del pensiero riflesso. L'industria infame, che si esercita quasi sempre a fianco del lupanare e del caffè concerto, che si esercita preferibilmente nelle forme della vendita e del commercio clandestino, non ha nulla a vedere con le opere consacrate all'arte, con le opere, anche più ardite, consacrate alla ricerca del vero.

E per questo, mi è piaciuto di parlare oggi a nome di due organizzazioni che traggono le loro adesioni da uomini di ogni confessione religiosa, di ogni partito politico, e mi è piaciuto di salutare il consenso di un collega di parte socialista; e questo mi richiama alla mente un episodio degno di memoria anche nel Parlamento italiano. Quando 30 anni fa nel parlamento germanico fu fatta la proposta di legge per la repressione del meretricio legalizzato e della tratta delle bianche, la proposta partì dai banchi del centro cattolico, ma trovò da parte dei liberali, e dei socialisti, l'adesione più fervida. Parlò per essa un maestro del socialismo contemporaneo, Augusto Bebel.

È quindi da augurarsi che anche nel campo delle più vive competizioni politiche si possa segnare un attimo di tregua feconda per iniziare fervidamente il buon combattimento per un'Italia che debba essere non solo più grande, ma soprattutto più pura e più sana nel sangue suo e nel suo spirito. (*Approvazioni — Applausi al centro*).

VELLA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Non è per rompere l'attimo di concordia esaltato dal collega Martire, ma per fare una dichiarazione a nome del Gruppo del Partito socialista italiano.

Non ci opponiamo alla presa in considerazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Belotti; ma ci riserviamo nella discussione con una maggiore ampiezza che non si può improvvisare in una dichiarazione di voto, di portare su questo gravissimo problema, che implica problemi non solo di libertà e di etica ma anche di profonda natura sociale, il pensiero del Partito socialista.

Non opponendoci alla presa in considerazione, esprimiamo tuttavia un doveroso scetticismo, perchè purtroppo negli ultimi 30 o 50 anni di legislazione europea in tutti i Parlamenti sono state fatte proposte simili a quella dell'onorevole Belotti; ma le conseguenze non sono davvero state concrete e rilevabili.

Lo stesso Governo attuale, che si era messo con tanto esagerato impeto fascistico — non spoglio di eccessi deplorabili — a reprimere la diffusione di certa stampa veramente di un basso commercialismo pornografico, ad un certo momento si è dovuto fermare.

Io stesso, non più tardi di un'ora fa, passando per il Corso, ho veduto un'intera vetrina piena della « Garçonne » che è un romanzo che veramente non regge al confronto degli altri di quel forte scrittore francese.

CINGOLANI. Lo hanno stampato con un titolo più piccolo.

VELLA. Con queste considerazioni dettate dal nostro stato d'animo, consentiamo, pure con le riserve e collo scetticismo accennato, alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Belotti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Belotti per la repressione della pornografia.

(*È presa in considerazione*).

Questa proposta di legge sarà trasmessa alla prima e nona Commissione per l'esame del merito.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Meda, per la modificazione dell'articolo 336 del Codice penale.

Se ne dia lettura.

AGOSTINONE, *segretario, legge:*

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 336 del Codice penale è sostituito il seguente:

Quando il delitto preveduto nella prima parte dell'articolo 331 e nella prima parte dell'articolo 333 sia commesso sopra persona maggiore dei sedici anni, non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso, o ne ebbe notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa invece dell'offeso.

PRESIDENTE. L'onorevole Meda ha facoltà di svolgerla.

MEDA. Onorevoli colleghi! Ho creduto opportuno chiedere per la tornata d'oggi lo svolgimento di questa mia proposta, perchè essa ha un certo rapporto, per lo meno di finalità, con quella dell'onorevole Belotti.

Gioverà ricordare come fin dal 1906 il VI Congresso nazionale giuridico tenutosi in Milano abbia invocata una riforma legislativa tendente a stabilire che di regola i reati di violenza carnale, di corruzione di minorenni, di ratto e di lenocinio, siano sempre perseguibili d'ufficio, mentre ora, come la Camera sa, nella gran parte dei casi non lo sono che a querela di parte ed entro un anno; con possibilità quindi di quelle scandalose e comprese remissioni che aggravano, se possibile, le piaghe sociali contemplate nel libro II, titolo VIII del Codice penale: contro di esse si è più volte infatti avuta la insurrezione della coscienza pubblica giustamente offesa dall'esempio di mancata repressione per delitti che una società bene ordinata non può tollerare rimangano impuniti.

Dal 1906 una riforma in questo senso fu sempre con insistenza invocata dagli enti zelatori della difesa dei minorenni e da parecchi studiosi della materia; ma, come per tante altre cose, mai s'è venuto ad una conclusione.

Ora io credo giunto il momento di superare le ragioni di pretesa convenienza che avevano indotto i legislatori del passato a questa specie di protezionismo morale a rovescio; sono ragioni note, derivanti dal presupposto che la repressione pubblica involge piuttosto il danno che il vantaggio delle parti lese; presupposto individualistico, sorpassato ormai da un criterio che deve prevalere, quello della difesa sociale.

Bisogna ascoltare la voce che reclama siano fatti rientrare nel diritto comune i delinquenti contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie, specie per tutti i casi nei quali le vittime siano adolescenti: anzi a questi casi può consentirsi che la riforma sia limitata. Così, ispirandomi ad una opportunità pratica ed escludendo perciò, almeno per ora, dal procedimento d'ufficio i reati di ratto, e anche quelli di lenocinio per i quali la legge esige la querela di parte, io propongo si proceda sempre d'ufficio per i reati preveduti nel capo I del titolo VIII quando le persone offese siano minori degli anni sedici, anche senza che concorrano le circostanze della seguita morte, del reato grave concomitante, del luogo pubblico od esposto al pubblico e dell'abuso della patria potestà o dell'autorità tutoria.

Questa appunto è la portata giuridica della mia proposta di legge con cui si sostituisce un nuovo testo a quello attuale della prima parte dell'articolo 336 del Codice penale.

Confido che la Camera vorrà concedere il suo appoggio a questa iniziativa, e apprestare così la possibilità di una più efficace protezione dell'adolescenza contro le insidie del libertinaggio e della corruzione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto ha facoltà di parlare.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Meda.

(*È presa in considerazione*).

Sarà trasmessa alla Commissione IX.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Baviera, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

1°) a modificare o precisare e integrare nel Codice civile anche le disposizioni riguardanti l'acquisto e la perdita della cittadinanza, l'obbligo degli alimenti, le limitazioni al diritto di proprietà specie in ordine al sottosuolo, la proprietà intellettuale, la locazione di opera e di opere, le società, i privilegi, l'enfiteusi, le responsabilità senza colpa, la prova delle obbligazioni, il gioco e le scommesse, perchè questi istituti rispondano meglio agli effettivi bisogni odierni;

2°) a introdurre e disciplinare nel Codice civile l'istituto della superficie e del fallimento civile;

3°) a emanare le disposizioni e a coordinarle in testo unico riferentesi al diritto marittimo in tempo di guerra;

4°) a emanare, coordinandole in testo unico, le disposizioni riferentesi alle convenzioni internazionali di diritto internazionale privato e processuale fra l'Italia e gli altri Stati;

5°) a modificare le disposizioni regolanti il diritto ereditario per ciò che si riferisce specialmente al beneficio dell'inventario e della separazione dei patrimoni, al concorso fra creditori ereditari, e alla responsabilità dell'erede per i debiti del defunto ».

BAVIERA. Onorevoli colleghi, dichiaro di votare senz'altro il progetto di legge nel testo presentato dalla Commissione. Dirò le ragioni che giustificano tale mio voto.

È superfluo rilevare che una riforma si impone in molti nostri istituti giuridici di diritto privato e del diritto processuale, che non rispondono più ai bisogni odierni, e ciò a prescindere dall'occasione immediata offerta dalla unificazione legislativa con le nuove provincie.

Purtroppo le modificazioni delle leggi concernenti il diritto privato e processuale, si ottengono con straordinaria difficoltà.

Le proposte di riforma spesso rimangono lettera morta, per quanto riconosciute urgenti o arrestate a metà, ad esempio quella sull'istituto della trascrizione, che approvata dalla Camera nel progetto Gianturco del 1906, si arenò. E così pure l'altra dall'identico oggetto dello Scialoja del 1910.

Io credo che le Camere siano gli organi più inadatti in linea di fatto per concretarle (*Interruzione del deputato Cao*). Sarà un luogo comune, collega Cao, ma è così; modificare gli istituti giuridici di diritto privato, modificare un intero ordinamento giuridico, significa conoscere il valore tecnico delle nuove norme che si vogliono formulare per soddisfare le nuove esigenze, e questa capacità tecnica non tutti quelli che fanno parte di una Camera, solo perchè sono stati eletti deputati, la posseggono.

Le assemblee politiche sono nel loro complesso incompetenti per simili compiti dallo spiccato carattere tecnico.

Questa è la mia convinzione. Per ottenere delle riforme giuridiche di qualche ampiezza si è seguito parecchie volte un procedimento più pratico e più idoneo allo scopo: quello della delega legislativa.

La relazione ricorda i casi precedenti, in cui questa delega è stata chiesta e ottenuta, a proposito del Codice civile, del Codice penale e di procedura.

Nel caso concreto odierno, però, il sistema precedentemente adottato, di presentare alla Camera insieme con la richiesta della delega il progetto concreto delle riforme proposte, da esaminarsi da apposite commissioni, non è stato seguito dal Governo. Questi si è trovato nella necessità di non potere più procrastinare l'unificazione legislativa delle nuove provincie, ma non disponeva del relativo materiale da presentare in progetti concreti alla Camera.

In Italia manca quello che esiste in Francia, e cioè un istituto permanente che si occupi delle modificazioni da introdurre nel diritto positivo, che con diuturno continuo e maturato studio, prepara il materiale e formula le relative proposte innovatrici, le quali un bel giorno vengono presentate alla Camera francese e votate.

In Italia non abbiamo un simile istituto. Non solo, ma mentre si faceva la guerra vittoriosa, un illustre collega, lo Scialoja, accennò in Senato al momento in cui l'Italia vincitrice si sarebbe trovata di fronte alla civiltà giuridica superiore del vinto, indicando precisamente e particolarmente il Codice di procedura civile austriaco, che è migliore del nostro, già antiquato. Ma nulla si fece per arrivare al momento della vittoria preparati a regolare tale problema, all'infuori della nomina di una Commissione, che scherzosamente fu detta dei mille, perchè era composta di circa mille persone. Questa Commissione che si proponeva di studiare i problemi del

dopo guerra e le possibili soluzioni, ebbe una sezione che si occupò appunto dei problemi giuridici.

Ma non fece molto, perchè limitò il suo studio a pochi istituti, che incidentalmente erano stati, per dir così, smontati dagli articoli del Codice civile in occasione della guerra, ad esempio l'assenza e la presunzione di morte, la tutela dei minorenni, la paternità e la filiazione, la riforma del procedimento civile, del gratuito patrocinio, delle società commerciali e della lealtà in commercio.

Il Governo si è quindi trovato senza un materiale abbondante di studi e proposte concrete, di tale Commissione, che preferì piuttosto lavorare per un ideale meno immediato, preparando un disegno di legge uniforme sulle obbligazioni, per creare una futura, dirò così, «entente» giuridica fra i popoli latini. Cosicché il Governo, dovendo estendere alle nuove provincie il nostro ordinamento giuridico, con le opportune riforme, ha scelto il metodo della delega legislativa in bianco, dirò così, ma prefissandosi dei limiti per verità precisi nelle loro generalità. Questo presupposto di fatto scusa, quindi, a sufficienza la via seguita dal Governo, diversa da quella battuta nelle precedenti occasioni di complesse riforme.

Il progetto di legge che sta avanti la Camera infatti — a proposito e in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie — chiede i poteri:

a) per modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, le condizioni dei figli illegittimi, i casi di nullità e di annullamento del matrimonio, l'adozione, la tutela, la trascrizione, la prescrizione;

b) per emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali, o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

c) per emanare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile;

d) per coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alla medesima materia, incorporando ove occorra nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, e per modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato, tenendo anche presente le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove provincie.

Io non credo però che questi limiti imposti dal Governo nella sua attività modificatrice del Codice civile possano esser conservati così limitati ai pochi istituti indicati.

Dal momento che è straordinariamente difficile condurre in porto, per le vie normali, riforme di diritto privato; dal momento che è fuori dubbio che molti di più sono gli istituti del Codice civile ormai logori, dirò così, dall'uso e non più rispondenti ai bisogni, o già modificati da altre leggi speciali, e già ben fissati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, o che si trovano disciplinati nel diritto positivo austriaco, si dovrebbe cogliere questa occasione propizia, dell'unificazione legislativa con le nuove provincie, per allargare i limiti obiettivi della attività innovatrice chiesta dal Governo a questi istituti non più idonei e rispondenti allo scopo.

Io sono venuto quindi alla conclusione di proporre un ordine del giorno che tende appunto a dare maggiori facoltà al Governo.

Nè mi preoccupa l'osservazione, che è stata fatta ieri, che con ciò si viene a dare una libertà sconfinata al Governo, perchè nel campo del diritto privato la libertà trova un limite, che non si può oltrepassare, nei bisogni, nelle esigenze sociali.

Qualunque forma di dittatura giuridica in questo campo, non potrà mai creare, o trasformare istituti giuridici che non trovino riscontro a risonanza nella realtà della coscienza giuridica nazionale. Cosicché, sotto questo punto di vista, una maggiore libertà che dia al Governo maggiori mezzi, per poter armonizzare meglio gli ordinamenti giuridici nostri e delle nuove provincie, è a mio parere un bisogno e una *conditio sine qua non* di buona riuscita dell'opera.

E parlo di ordinamenti giuridici, perchè mi è parso troppo ristretto dire che bisogna modificare soltanto quattro Codici, o quattro complessi di norme che vanno sotto il nome di Codice civile, Codice di procedura civile, Codice di commercio e Codice della marina mercantile.

Si tratta di ordinamenti giuridici che non si esauriscono, per ciò che si riferisce al diritto privato, semplicemente in quelle leggi, che sono scritte in questi Codici. Vi è un gran numero di regole, che sono disperse e disseminate in leggi speciali ed anche, per *incidens* in leggi fiscali. Cito ad esempio il decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, numero 669, con cui il nostro collega onorevole Meda, ha introdotto nelle leggi fiscali delle modificazioni profonde e sostanziali al diritto successorio.

Si tratta insomma di accordare al Governo i poteri, che rendano il più che possibile perfetta — se questa parola è permessa

nel campo della legislazione — l'opera che esso intende di svolgere.

Limitati così come sono nel progetto a quei pochi istituti del Codice civile è un non senso. Del resto i diritti di controllo del Parlamento sono ben ampi e decisivi.

L'articolo 2, sia del progetto ministeriale che della Commissione, dice che i progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, i nuovi Codice di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame e al parere di tre distinte Commissioni parlamentari, composte di sei deputati e sei senatori.

Naturalmente, osserva bene la relazione, l'esame che farà il Parlamento dovrà costituire, se vi saranno eventuali innovazioni da parte di tale Commissione parlamentare, l'esercizio di una nuova attività legislativa. Perchè i progetti dei decreti presentati, essendo il frutto di una delega legislativa, sono definitivi.

CAO. La relazione dice proprio il contrario.

BAVIERA. Non mi pare. Se ho bene interpretato il pensiero riposto dell'onorevole Meda, egli dice che qualunque innovazione che sarà fatta dalla Commissione parlamentare, costituirà una nuova legge. Dico bene, onorevole Meda?

MEDA, *presidente della Commissione*. No. Chiedo di parlare per fatto personale.

CAO. L'onorevole Baviera dice bene, ma l'onorevole Meda non è di questo parere.

BAVIERA. Che dica bene io, o che dica bene l'onorevole Meda, è altra questione.

L'interessante è valutare esattamente la portata giuridica e costituzionale dell'articolo 2 del progetto, sia ministeriale, sia della Commissione, e su questo punto l'opinione da me espressa io credo sia esatissima.

Il mio ordine del giorno intende allargare i poteri del Governo per modificare gli istituti del Codice civile al di là di quelli enumerati nell'articolo 1.

Farò una rapida indicazione sistematica di questi istituti, che io credo necessaria e urgente modificare, anche considerando l'*occasio legis*, l'unificazione, cioè, legislativa delle nuove provincie.

Diritto delle persone. Noi assistiamo oggi ad un fenomeno molto curioso: nella *Gazzetta Ufficiale* si leggono continuamente dei divieti di riacquisto della cittadinanza. Si tratta del fatto di coloro che assumono la cittadinanza straniera, e precisamente quella di Fiume, divorziano e poi intendono tor-

nare in Italia e riacquistare la rinunziata cittadinanza italiana.

Questo una volta si poteva fare; ma ora la *Gazzetta Ufficiale* pubblica una serie di decreti del Ministero dell'interno che, sentito il parere del Consiglio di Stato, inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana a chi l'ha abbandonata per divorziare.

Occorre far cessare questo sconcio. Si tratta di volgare *fraus legi facta*. Le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana devono essere integrate e corrette.

Un leggiero emendamento occorre introdurre negli articoli che si riferiscono al domicilio e alla residenza, specie per eliminare una serie di controversie processuali e soprattutto fiscali.

Non è ignoto alla maggioranza di noi il sistema della doppia imposta.

In ordine all'istituto dell'assenza trovo che la Commissione ha esaurito molto degnamente il suo compito. Consento fino a un certo punto nelle conclusioni cui arriva in ordine al secondo matrimonio che si è compiuto dal coniuge dell'assente.

La logica giuridica ed anche l'equità del sentimento impongono questa conclusione, che, cioè, il matrimonio da tener fermo, è il primo matrimonio. Sarà *aequitatis causa* che bisognerà introdurre qualche eccezione in proposito, e forse l'unica è quella che si riferisce al matrimonio del coniuge dell'assente, perchè prigioniero di guerra.

In ordine alla causa di nullità e annullamento del matrimonio, che si vogliono allargate, ho letto con una certa curiosità la relazione dell'onorevole Ferri, che non vedo qui presente, ma col quale ho parlato, per domandargli a quali casi speciali di annullamento del matrimonio egli alluda, che il diritto canonico avrebbe in più del nostro e che egli vorrebbe introdotti nel Codice civile.

Infatti, dal modo con cui egli prospetta nella sua relazione e nella sua proposta i due casi di annullamento — per condanna di un coniuge all'ergastolo o a pena detentiva oltre ai venti anni, o per internamento in manicomio per malattia mentale dichiarata inguaribile — parrebbe che questi due casi esistessero nel diritto canonico, il che non è!

Io parto dal principio che il matrimonio non sia un puro e semplice contratto. Anzi il matrimonio è qualche cosa che sta al di fuori del contratto. Il matrimonio è un istituto che si trova disciplinato nel Codice civile, ma è essenzialmente di diritto pubblico.

Lasciando da parte tutte le discussioni, che in proposito si sono fatte per determinare quale è il carattere della famiglia, giuridicamente considerata; lasciando da parte il diritto che ha lo Stato nel determinarne la costituzione, certo è che questa società così detta coniugale, se pur si fonda sopra una solenne manifestazione di volontà dei due sposi, non è un proprio contratto come comunemente si dice, per una ovvia considerazione: che è l'ufficiale dello stato civile che crea il vincolo giuridico, sul presupposto della duplice conforme volontà degli sposi.

È la formula solenne e sacramentale del rappresentante lo Stato che crea formalmente il vincolo giuridico matrimoniale. I due sposi consentono alle domande del sindaco; tra di loro non vi è diretto o immediato scambio di volontà. È un accordo, quindi, che non si può chiamare controllo *sic et simpliciter*.

Il caso prospettato dall'onorevole Ferri, cioè della condanna o all'ergastolo o al di là di un certo numero di anni, non esiste in diritto canonico, e non posso ammetterlo come causa di annullamento del matrimonio, per un complesso di motivi. Lasciatemi un po' ricordare in proposito il diritto romano, che può essere qui utilmente ed efficacemente raffrontato al diritto odierno. Anche per il diritto romano (giustiniano) la deportazione non scioglieva il matrimonio, e non dovrebbe scioglierlo nemmeno oggi, soprattutto per il rilievo che un'amnistia, caso oramai non molto infrequente, potrebbe liberare il coniuge detenuto.

Non accetto nemmeno il caso-inesistente pure nel diritto canonico - della malattia mentale incurabile, per cui si è ricoverati in manicomio. Questo concetto è molto relativo. A parte la fiducia assoluta che non certamente ispirano i clinici in proposito, perchè le malattie mentali, e certe specie di malattie sono ancora ignote nella loro eziologia, e nel loro decorso, è iniquo che, proprio in quel momento, in cui il coniuge ha bisogno del maggior affetto da parte dell'altro coniuge, la legge conceda il diritto di rompere il matrimonio e di metterlo fuori dalla aureola affettiva, in cui l'ammalato dovrebbe essere mantenuto.

Piuttosto è da ammettersi sulle orme del diritto canonico un emendamento dell'articolo 105 del Codice civile.

Il diritto canonico, è vero, conosce una serie di casi di impugnazioni del matrimonio per *error in personam* che non si riscontrano nel nostro diritto; ma bisogna pur tener

presente che il diritto canonico sulle materie in questi casi era casistico per eccellenza.

E la Rota romana offre molti e svariati esempi di annullamento del matrimonio.

La nostra giurisprudenza ne ha man mano fissato qualcuno che sarebbe bene introdursi esplicitamente nell'articolo 105, *l'error virginitalis* e *l'error voti vel ordinis*.

Certamente bisogna partire da un concetto strettamente giuridico per ammettere questi due casi di annullamento, partendo cioè dal presupposto che se uno dei coniugi avesse saputo che l'altro non aveva quell'essenziale carattere di purezza fisica che riteneva esistere, non avrebbe detto il sì sacramentale, che costituisce la base della propria volontà matrimoniale; e allora, in questo caso in cui manca il presupposto volitivo essenziale, si può chiedere l'annullamento del matrimonio.

Parimenti l'ipotesi dei voti religiosi, che legano indissolubilmente uno dei coniugi, io credo che si debba far rientrare nell'articolo 105.

Ma, tranne questi due casi, su cui la giurisprudenza ha già dato molti esempi, e che corrispondono alla coscienza della generalità, non ne vedo altri per allargare le maglie dell'articolo 105.

Una specificazione migliore merita l'istituto del cosiddetto matrimonio putativo, resa ancor più necessaria dalle nuove disposizioni riflettenti l'annullamento del matrimonio del coniuge assente.

L'articolo 116 del Codice civile è quindi da emendarsi.

La relazione tocca il punto del divorzio ammesso dalla legislazione austriaca, per gli acattolici, per fissare entro quali limiti, in via transitoria, deve esser riconosciuto il relativo cosiddetto diritto quesito.

Ho sentito ieri qui esporre a questo proposito una teoria di diritti quesiti, che non mi sembra possa ammettersi per vera. Essa parte dal concetto puro e semplice che il matrimonio sia un contratto, e quindi concluso sotto un regime che ne permetteva lo scioglimento. Cosicché tutti i cittadini acattolici ex-sudditi austriaci delle nuove provincie dovrebbero poterlo invocare sempre. Ciò è un errore. E credo che siano da accogliersi le conclusioni della Commissione, e cioè che la facoltà di esercitare il diritto a divorziare sia mantenuto in quei casi in cui si è già concretato, con l'inizio della relativa procedura e lo stato di separazione personale prescritto dal paragrafo 115 del

Codice austriaco. In simili ipotesi si ha il vero diritto quesito.

Ed a proposito del matrimonio credo che il Governo, nell'esercitare i suoi poteri di emendamento, dovrà disciplinare con maggior precisione e in modo più conforme alle odierne esigenze i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Circa la ricerca della paternità accolgo completamente le conclusioni cui arriva la Commissione. Ormai i figli adulterini non possono essere trattati come si concepivano quando si codificava il nostro diritto privato. Agli adulterini si accoppiano generalmente parlando i figli incestuosi; ma è stato bene osservato che sono casi rarissimi, sporadici, per cui non è possibile che si codifichi anche per questi casi. A ogni modo, rimangono fuori dagli emendamenti legislativi. La formulazione del principio di accordare cioè, la facoltà del riconoscimento dei figli adulterini soltanto a quel coniuge che non era legato da vincolo matrimoniale al momento del concepimento, mi sembra felice. Però con questa aggiunta: che nel caso che debba essere annullato il matrimonio, che legava un coniuge, anche questo coniuge possa esercitare il potere di riconoscere il figlio adulterino. Naturalmente, a proposito dei figli adulterini, occorrerà modificare e precisare meglio l'istituto del diritto agli alimenti.

Il divorzio, la Commissione lo accenna. Credo che questo non sia neppure un problema di carattere giuridico.

In questa Assemblea può valutarsi pregiudizialmente l'opportunità o meno di un istituto, vale a dire, può avvertirsi il bisogno che in un dato momento sia da regolare giuridicamente una esigenza simile in un modo positivo o negativo. Una volta stabilito in modo positivo che debba introdursi il divorzio, spetta ai giuristi poi il determinare come e in quali condizioni questo istituto debba concretarsi.

Ma, anche considerato da un punto di vista non giuridico, io nego che vi sia una parte esclusivamente e prevalentemente politica nell'esame di questo istituto da parte della Camera.

Le norme di diritto in tanto si creano, in quanto rispondono ai bisogni della generalità. Il dire che vi sono dei casi pietosi, in cui sarebbe meglio rompere il vincolo matrimoniale, è il fare un rilievo di fatto, che non ha però nessun valore a pro' di una norma generale che introduca il divorzio.

La norma giuridica in proposito deve contemplare la generalità dei cittadini. Ora

è inutile stare a rilevare, con le statistiche alla mano, i pochi casi di separazioni personali, che costituirebbero il presupposto statistico del divorzio, perchè l'enorme maggioranza del popolo italiano non ne sente il bisogno.

Vi è certo una percentuale, molto piccola, di persone che invoca una simile innovazione, per liberare da un vincolo matrimoniale infelice i coniugi; ma per il fatto che esse non costituiscono neppure una notevole minoranza, non si può consigliare oggi la Camera italiana a introdurre un istituto, il quale non soddisfa un bisogno generalmente sentito...

LUCCI, *della Commissione*. In questo modo le leggi permissive non esisterebbero più... (*Commenti*).

BAVIERA. Onorevole Lucci, lei è professore di diritto...

LUCCI, *della Commissione*. Appunto perciò!...

BAVIERA. ...e il parlare di leggi permissive, di diritti facoltativi, è adoperare un linguaggio puramente accademico e scientifico.

Qui non si tratta di leggi permissive: qui si tratta di accertare un fatto, se, cioè la generalità, o una notevole minoranza dei cittadini italiani, avverte e sente il bisogno dell'istituto del divorzio, e, in questa ipotesi, stabilire come questo istituto debba introdursi e regolarsi.

LUCCI, *della Commissione*. Ma, ecco perchè è un concetto politico e non giuridico...

BAVIERA. ...ma una volta accertato che tal bisogno non esiste per la generalità, o per una notevole minoranza di italiani, non vi è ragione di introdurre l'istituto, che non solo non è richiesto dalla maggioranza schiacciante dei cittadini, ma ripugna per ragioni etiche e religiose. Se un giorno sarà introdotto, i professori di diritto, tu e io, onorevole Lucci, lo classificheremo fra gli istituti giuridici che hanno carattere permissivo e generano diritti facoltativi.

Passando al diritto di proprietà, io vorrei che il Governo esercitasse la facoltà di modificare, in quanto occorra, alcuni istituti fondamentali del nostro diritto positivo che vi si riferiscono. Una proprietà illimitata secondo l'articolo 440 non si concepisce più. Senza entrare in una questione, che potrebbe portare a una discussione di carattere eminentemente politico, mi limito semplicemente a citare qualche legge del nostro ordinamento giuridico, che limita il diritto di proprietà, quale è stabilita nel Codice civile. Per esempio, le norme della legislazione

mineraria. Vi fu anche una Commissione Reale, che lavorò parecchi mesi su questo tema, vi sono relazioni in proposito e proposte di colleghi.

Ebbene, questi lavori non potrebbero essere usufruiti nel modificare il regime della proprietà, specialmente per ciò che si riferisce al sottosuolo? E, poichè parlo del sottosuolo, è logico che ricordi la superficie.

È strano che nel nostro Codice civile non vi sia una parola che riguarda l'istituto della superficie, che pur abbiamo ereditato abbastanza svolto dal diritto romano.

I giuristi e la giurisprudenza hanno dovuto lavorare, per trovare dei casi in cui si ha un diritto di superficie nel Codice civile. Ora la giurisprudenza e la dottrina, sulle orme del diritto romano, e soprattutto adattandosi ai bisogni quotidiani hanno già stabilito in modo indubbio quali sono le caratteristiche, la struttura, la funzione di questo istituto, che fa parte del nostro diritto positivo, non scritto negli articoli del Codice, ma esistente in realtà. Nel Codice austriaco, poi, la superficie è regolata; e non sarebbe lecito, anche per ciò, non inserire nel riordinamento del Codice civile questo istituto.

L'organismo delle servitù, che concorre a mantenere vive le solidarietà fondiari e urbane, deve essere in qualche parte modificato.

Non dico che alle attuali servitù del Codice nostro altre se ne debbano aggiungere. Non arrivo a questo. Ma l'esercizio delle servitù oramai, per ciò che si riferisce specialmente alle acque e, ad esempio alle servitù di luce, occorre che sia modificato qua e là; basta che qualche articolo sia leggermente emendato sulle orme della ricca messe disponibile giurisprudenziale e dottrinale.

Così un altro istituto che si trova menzionato nella relazione, occorre meglio disciplinare.

I nuovi scavi e le ricerche archeologiche hanno messo in luce tesori d'arte. Ora l'istituto del tesoro, in realtà, non risponde più nella sua regolamentazione positiva alle esigenze odierne. Occorre modificare qualche articolo del Codice civile. Perchè non farlo in questa occasione?

Nel mio ordine del giorno indico l'istituto dell'enfiteusi da disciplinare, tenendo conto delle ultime leggi, cioè, la legge sulla Sardegna, la legge sulla Sicilia, la legge sulla Basilicata, e poi nuovamente in quella sui provvedimenti a favore del Mezzogiorno.

La giurisprudenza poi ha meglio precisato i diritti del dominio diretto e dell'enfi-

teuta, e l'esperienza della diuturna applicazione degli articoli del Codice civile può ben essere usufruita.

Si avrà così occasione di poter fissare il concetto del canone enfiteutico, che l'onorevole Meda, in un suo provvedimento, assoggettò a un'imposta elevata; provvedimento che giustamente il senatore Einaudi definì una vera sciabolata tributaria a carico del contribuente, soprattutto del Mezzogiorno.

Passando al diritto delle obbligazioni, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo se non sia necessario modificare l'articolo 1151 del Codice civile, che disciplina l'istituto della responsabilità. È un articolo meravigliosamente formulato, per la sua elasticità, il quale, perciò, ha potuto esser stirato in tutti i modi per farvi rientrare tutti i casi di responsabilità, anche e soprattutto quelli non prodotti da colpa alcuna, e ciò dopo una lunga serie di discussioni. Nella dottrina e nella giurisprudenza, accanto alla figura giuridica della responsabilità con colpa, si è formata e precisata la figura giuridica della responsabilità senza colpa, al cui concetto si sono informate alcune leggi speciali, che determinano un'obbligazione, la quale altrimenti non si saprebbe giustificare.

Basterebbe una leggiera specificazione, onorevole ministro, per potere inserire in quest'articolo il concetto della responsabilità senza colpa, omai così fecondo di applicazioni pratiche.

Occorre, a proposito delle obbligazioni, modificare coraggiosamente il sistema delle prove, non più conforme alle odierne esigenze.

Tutta la teorica delle presunzioni giuridiche va riveduta; e del resto è necessario farlo ove si accetti il principio della presunzione di morte.

È superfluo che io rilevi come nel nostro Codice civile il contratto di lavoro è disciplinato ancora in modo rudimentale di fronte all'enorme svolgimento che questa materia ha avuto e si è disciplinata in leggi speciali. Rimangano queste autonome, ma quei pochi articoli del Codice civile sono omai troppo poco!

Un istituto che va risolutamente meglio disciplinato è quello del giuoco e della scommessa, decidendo così, con la riforma dell'articolo relativo, e a questo proposito, la questione della esistenza nel nostro diritto positivo, o meno, delle obbligazioni naturali.

L'istituto del dono manuale (per citare un esempio), elaborato dalla giurisprudenza,

che si sforza a trovare delle basi positive, che pur mancano nel nostro Codice civile, non può restare così allo stato di nebulosa.

Io accetto completamente quanto la relazione propone in ordine all'istituto della trascrizione. Non si può, senz'altro, introdurre il sistema dell'intavolazione, molto più perfetto ed evoluto, che esiste nell'ordinamento austriaco.

È inutile dire in che cosa consista questo istituto giuridico. E si può accettare, io credo, il suggerimento che la Commissione ha proposto, che cioè in quei paesi ed in quelle provincie in cui vige il nuovo catasto, ed in cui è quindi possibile introdursi e sperimentare il sistema della intavolazione, si si autorizzi, con apposite norme, l'inizio del funzionamento dell'istituto del diritto austriaco, anche in via di esperimento.

Per ciò che si riferisce alla prescrizione non aderisco al concetto fondamentale della Commissione, che la vorrebbe ridotta per tutti i diritti, perchè per certi diritti i dieci anni proposti sono troppo pochi! Pigliate per esempio le servitù non apparenti. Diminuire a dieci anni il decorso del tempo per acquistare un simile diritto di servitù, mi pare troppo poco, data la struttura specifica di questi diritti. E si possono fare altri esempi.

Quindi, secondo me, non bisogna abbreviare così senz'altro: vi sono categorie di diritti che con questo breve periodo si possono acquistare e perdersi, ma ve ne sono altre per le quali devono essere mantenuti gli attuali termini del Codice.

In quanto alle successioni il progetto è mutato. Eppure questo è il punto che forse merita di essere trattato ampiamente, e che invece io sono costretto a trattare brevissimamente alla Camera, perchè un'*instauratio ab imis* non sarebbe accolta dal Governo.

Tutto quanto il sistema successorio nostro è imperniato su dei concetti fondamentali, i quali non esistono neppure nel Codice austriaco, e che hanno ormai un valore meramente storico.

Già nel Congresso giuridico del 1906, tenutosi in Roma, il professore Bonfante se ne è occupato, venendo in una perspicua relazione a delle conclusioni concrete. Anche il Congresso giuridico, tenutosi pochi mesi fa a Catania, ha trattato lo stesso argomento. Lasciamo da parte il limite del diritto successorio pei parenti, già modificato.

Uno dei principii fondamentali del nostro diritto ereditario è il seguente: che l'erede

risponde *ultra vires hereditarias* per i debiti del defunto, vale a dire che, se riceve mille e i debiti sono più, deve rispondere al di fuori dei mille, che riceve, con le proprie sostanze.

Secondo il Codice austriaco invece l'erede risponde *intra vires hereditarias*, e neppure delle multe fiscali del defunto entro certi casi.

Ora si potrebbero con leggeri ritocchi agli articoli del nostro Codice fissare delle limitazioni a questo principio poco equo; il beneficio dell'inventario e il beneficio della separazione dei patrimoni potrebbero armonizzarsi in modo tale che, sia l'erede, sia i creditori dell'erede, sia i creditori del defunto, tra di loro, e reciprocamente, vengano a essere meglio garantiti. Perchè è inutile che io stia a spiegare tecnicamente come funzionano questi istituti arrivando a delle conclusioni inique. Questi istituti giuridici dovrebbero essere disciplinati nel loro funzionamento pratico in modo armonico e per cui, direi quasi, contemporaneamente l'erede, il creditore dell'erede, e creditore del defunto vengano a essere garantiti reciprocamente.

È in questo campo che occorre richiamare all'attenzione del Governo l'istituto del fallimento civile, che dovrebbe senz'altro introdursi, sulle orme romane, pur nel diritto civile, invocato a gran voce dalla dottrina.

Non occorrono, del resto, grandi e ampie modificazioni di articoli: bastano poche e semplici e chiare modificazioni.

Mi fermo a questo esame di vari istituti, che io propongo al Governo di modificare.

Naturalmente si renderà necessario emanare opportune disposizioni transitorie, perchè nel risucchio dei due ordinamenti, e con l'introduzione del nostro ordinamento nelle nuove provincie, vengano a essere eliminate tutte quelle questioni, che in altro modo non si potrebbero eliminare, servendoci dell'esperienza fatta col nostro Codice civile.

Prima di finire, voglio richiamare l'attenzione del Governo su qualche questione, che si riferisce al diritto interno e che ha una referenza al diritto internazionale.

In coda di ogni edizione delle più recenti del Codice civile si trovano pubblicate le leggi 7 settembre 1905, n. 523 e 27 giugno 1909, n. 64, che danno piena e intera esecuzione alle sei convenzioni di diritto internazionale firmata all'Aja il 12 giugno 1902 e 19 luglio 1905 fra l'Italia e vari Stati di Europa, riferentesi ai conflitti di legge in materia di matrimoni, di legge e giurisdizione per divorzio e separazione personale,

di tutela di minori, e sui conflitti di legge sugli effetti del matrimonio, sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui beni dei coniugi, sulle interdizioni e i provvedimenti analoghi di tutela.

È inutile che io stia qui a rilevare quali siano i tratti fondamentali dell'odierno diritto internazionale. Il rapporto giuridico creatosi tra i vari Stati sta all'infuori della legislazione interna dei singoli Stati. Ogni Stato, che piglia parte a una convenzione internazionale, mette in essere un rapporto giuridico che si riduce in sostanza a un obbligo di tradurre in norme di diritto interno le norme, contenute nella Convenzione internazionale. Ora il riprodurre in norme interne il contenuto di tali convenzioni internazionali avviene per mezzo di leggi interne.

I nostri Governi passati si sono limitati a riprodurre nei progetti presentati alla Camera, come norme di diritto interno, le convenzioni internazionali, senz'altro, nel loro testo tradotto in italiano o nel testo francese.

Io propongo che il Governo in questa occasione riunisca in testo unico, per così dire, le leggi interne, riferentisi alle sei convenzioni dell'Aja, coordinandole e unificandole. Ormai sono norme di diritto interno e debbono perdere il formale carattere loro originario di convenzione internazionale.

E in questo lavoro di coordinamento e di traduzione in italiano del testo francese si procuri di non commettere nè errori di lingua, nè inesattezze, nè sviste. Cose queste avvenute in atti del genere e di cui è notorio alla Camera l'esistenza.

A proposito del diritto marittimo in tempo di guerra, la Commissione crederebbe essere più prudente di non codificare le norme che vi si riferiscono. Io dissento formalmente da tale proposta, la cui motivazione è la seguente: poichè si tratta di materie non stabilizzate e in continuo movimento, sarà meglio — si dice — lasciare la libertà ai singoli Stati, e soprattutto all'Italia, di regolare come meglio essa crede, il proprio diritto interno, e la propria attività, che si riferisce al diritto marittimo in tempo di guerra.

Ora bisogna distinguere: vi sono convenzioni internazionali, che ormai rappresentano le pietre miliari dei progressi del diritto internazionale. Le norme che traducono in diritto interno italiano queste convenzioni internazionali, e che stanno al di fuori di ogni contingenza politica, si possono ormai

benissimo codificare; altre su cui non è caduta l'unanime consenso, o quasi, degli Stati, e che l'esperienza ha dimostrato essere suscettibili di modificazioni. Ebbene si lascino fuori dai Codici — ma in ogni caso debbono essere riprodotte in leggi interne le relative convenzioni internazionali che siano state ratificate dall'Italia — perchè in tal caso il Governo ha l'obbligo di diritto internazionale di farlo.

Onorevoli colleghi, credo di non dover dilungarmi ancora in questo esame rapido che ho fatto degli istituti da modificare e introdurre nel nostro Codice civile, e vi prego di approvare il mio ordine del giorno.

Mi auguro che questa opera, a cui si accinge il Governo, fatta in occasione dell'annessione delle nuove provincie all'Italia, riesca degna dell'Italia stessa.

Il nostro Codice civile è veramente un monumento degno di ammirazione; ma io desidero che l'onorevole ministro non abbia troppo feticismo per il monumento, di cui tutti ammiriamo l'ossatura rigida ed elegante.

Gli ordinamenti giuridici e i Codici in cui si concretano i vari istituti, non sono che strumenti destinati a soddisfare i bisogni sempre vari della vita reale. Bisogna avere il coraggio di modificare, più o meno profondamente, il Codice civile dove va modificato! Soltanto si affidi a consigli di persone veramente competenti e tecniche, cui non manchi la visione teorica e pratica degli istituti e la loro vita vissuta nella storia ultima del nostro diritto privato.

E quest'opera innovatrice delle patrie leggi sia una degna eredità per i nostri posteri!

Con questo sincero augurio io credo di aver esaurito il mio compito di deputato e di professore di diritto. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Meda ha chiesto di parlare per fatto personale. Lo prego di indicarlo.

MEDA. Rinunzio a svolgere il fatto personale, perchè mi pare questione che si potrà meglio trattare alla fine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Francesco.

ROSSI FRANCESCO. Onorevoli colleghi, la parte politica rispondente al pensiero del nostro Gruppo è stata esposta eloquentemente ieri dall'onorevole Gonzales. Tedierei gli ascoltatori e guasterei l'opera sua magnifica se tentassi aggiungere una sola parola in proposito. Devo però fare una constatazione. Il semplice fatto della presenta-

zione alla Camera, in questo momento, di così vasto disegno di legge inteso alla riforma ed alla rinnovazione di quasi tutti i Codici, ha una portata che, più che politica, direi storica.

Esso dimostra che l'Italia è un paese caratteristicamente legalitario. Non è un paese da ukase. È il paese delle leggi per antonomasia, in cui le leggi risposero sempre ad una fondamentale ragione etica. Dubitiamo fortemente che le progettate riforme, oggi, sotto l'influsso del momento politico, possano rispondere ad un concetto d'etica altamente intesa. È per questo che siamo contrari.

Quanto al metodo è evidente che per fare delle leggi occorrono dei tecnici, dei competenti, ed è anche evidente che le leggi non possono essere create da un'Assemblea numerosa. Ma se i tecnici non sono votati all'unile opera di sagomare in formule il pensiero altrui, se i testi devono sintetizzare il pensiero, non del potere esecutivo, ma del potere legislativo, è evidente che i progetti, nelle loro linee fondamentali e generali, devono essere conosciuti, discussi e deliberati dall'Assemblea. Se non fosse così le future leggi avrebbero soltanto l'apparenza, non la sostanza della costituzionalità.

Ieri il nostro Gruppo lamentava che i pieni poteri non abbiano, pel modo con cui sono stati chiesti, il conforto della tradizione del Parlamento. È vero. La scusa dell'urgenza d'estendere le antiche leggi italiane alle provincie nuove, è un pretesto perchè la storia della rivoluzione italiana dal 1848 al 1860, dimostra che i nuovi ordinamenti politici, estendosi mano a mano da Torino a Roma, non provvidero mai, come conseguenza immediata, all'estensione delle antiche leggi alle nuove regioni.

La sutura della antiche leggi piemontesi con quelle delle altre provincie fu sempre il risultato d'un'attesa paziente e ragionevole. Esempio magnifico di siffatto sistema si ha nella coesistenza per lunghi anni del Codice toscano penale col Codice subalpino. Più tardi, ma dopo molti anni, i due Codici, dopo meditata preparazione ed opportuna fusione, diventarono il vigente Codice italiano, non perfetto, ma meno cattivo del presagito suo successore, se dobbiamo giudicarlo dai suoi primi vagiti. (*Mormori — Ilarità*). È perciò che noi temiamo forte che l'innesto della legislazione vigente colla legislazione delle nuove regioni, sia un pretesto del Governo e copra invece un desiderio eccessivo di rinnovazione, fors'anche un non avvertito istinto

d'imprimere alle leggi fondamentali, che son destinate a lunga durata, un carattere ed una impronta di parte.

Se si potessero paragonare le cose mediocri e passeggiere alle cose veramente grandi e destinate ad essere definitive, se si potessero paragonare il 1789 ed il 1793 col 1922, si potrebbe dire che il Codice napoleonico è sorto parecchi anni dopo la grande rivoluzione francese. (*Commenti*). Manca, quindi, l'urgenza che apparisce la ragione determinante del disegno di legge ministeriale.

La Commissione, ha intuito la cosa e nei suoi lavori mostra una sensibilità che manca nella relazione ministeriale. Siccome per estendere le leggi antiche alle nuove provincie bastava un decreto, la Commissione interpreta il pensiero del Governo nel senso di vedere se a 50 o 60 anni di distanza dall'atto di lor nascita s'imponesse la necessità, o quanto meno, l'opportunità di una riforma, di una modificazione delle maggiori leggi italiane.

Nessuno più del partito socialista sente la necessità sociale di nuove leggi, ma riforme fondamentali, e la rinnovazione di leggi, non sono oggi possibili.

Non è possibile codificare in un momento tumultuario di idee, di passioni, di risentimenti, di mancanza di libertà. Il Codice civile del 1865 fu preceduto da una quantità infinita di deliberazioni da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dei Corpi accademici, dei Corpi universitari. Erano alto elemento preparatore. In questo momento i Consigli dell'Ordine hanno taciuto. Non hanno espresso la loro opinione nè le Università nè i Corpi accademici. Chi può liberamente parlare oggi in Italia?

È vero che malgrado la mancanza assoluta di questi elementi preparatori la Commissione ha compiuto un nobilissimo sforzo di pensiero e di studio. Ma non basta. Tutte le riforme legislative furono precedute da intensa elaborazione della scuola e della pratica. Oggi questa manca. Il merito fondamentale della Commissione è stato quello d'aver sollevato il pensiero dalla morta gora in cui il progetto ministeriale l'aveva confinata. Per quanto la Commissione non lo dica espressamente, essa sentì l'angustia del progetto ministeriale e della relazione che lo precede, che rivela una cecità completa — non importa se voluta o subita — intorno ai nuovi problemi del diritto.

L'onorevole Baviera, con autorità di tecnico, ha rilevato poc'anzi i difetti negativi, che direi peccati veniali, della relazione.

Ma c'è un peccato fondamentale, ben più grave. Quando i momenti politici sono grossi e gravi come in oggi, il fatto di voler rifare le leggi e di lasciarle, nelle loro parti sostanziali nello stato in cui erano cinquant'anni addietro può significare proposito o, quanto meno, rassegnazione a ricacciare il progresso addietro di mezzo secolo. Rimaneggiare oggi il Codice civile e volerlo rifare e non accorgersi che esiste nei Parlamenti, nelle Assemblee politiche, nelle Cattedre, in Italia e fuori, tutta una serie di nuove disposizioni legislative intorno al contratto di locazione d'opera, e conservare, per quanto in forma indiretta, il concetto che in Italia debba conservarsi la legislazione del 1865 senza alcuna mutazione è enorme. Conservare, per quanto negativamente, uguale contegno per l'istituto giuridico della gestione della terra, mantenendo tutto l'arcaismo giuridico del 1865 relativo ai contratti dei fondi rustici, all'enfiteusi, alla gestione della terra, ch'è la fondamentale ricchezza del paese, vuol dire dimenticare che dal 1875 in poi c'è stata una relazione Iacini, che c'è stata un'inchiesta Bertani, che ci sono stati 25 o 26 congressi, in cui non i socialisti, che allora erano assai pochi, ma i conservatori, i moderati, dimostrarono che gli istituti giuridici relativi alla gestione della terra e sua coltivazione debbono essere mutati, pena il danno, comune della mancata o limitata produzione, come risultato ultimo, pena la miseria comune.

L'impressionante silenzio del Governo su questi punti dimostra ch'esso o non sente il problema, o lo vuole risolto nel senso che la legge del 1865 deve rimanere immutata.

E la relazione tace anche sulla nuova codificazione del lavoro. È enorme, ma è così! È vero che si potrebbe ritenere che il pensiero del Governo sulla nuova legislazione del lavoro sia stato espresso col decreto che sopprimeva il relativo Ministero!

Di fronte ai significanti silenzi del Governo, la Commissione, dopo essersi posta sulla via integratrice delle reticenze e delle omissioni, tenta di illuminare la Camera. Il Codice civile sarà o no modificato, ma la Camera ed il paese han diritto di sapere se questi ultimi trent'anni di vita sociale e politica vissuta dall'Italia siano proprio stati tali da non aver neanche suscitato nei suoi legislatori la preoccupazione di modificare, sostanzialmente, la sessantenne e mille volte

sorpassata legislazione sul lavoro e sulle terre!

Quanto all'ordinamento della famiglia si comprende che la relazione del Governo si sia contenuta in ristretti confini.

La Commissione ha su quest'argomento una dottissima pagina dell'onorevole Luigi Rossi. Merita, allo stato dello spirito italiano, adesione salvo in ciò che si riferisce al divorzio. Non sono autorizzato ad esprimere parere in proposito. Certamente il divorzio dev'essere codificato. Nè il divorzio può significare diminuita riverenza al sentimento della famiglia. Il silenzio del Governo su questo punto è forse un rinnovato omaggio ai suoi sempre nuovi e sempre vecchi amici popolari. Ma se il ritardare la legge sul divorzio non vuol essere un opportunismo e deve essere inteso come ulteriore rafforzamento dell'istituto della famiglia, non si dimentichi che la necessità del divorzio è determinata, come tutte le altre questioni, dalla struttura della società attuale nella quale tutto è subordinato all'influsso dell'individualismo economico. Se quindi non si riconosce matura la questione del divorzio, se non si sente la necessità di far cessare lo scandalo che consiste nel fatto che le classi ricche lo possono conseguire, quando lo vogliono, mentre ciò è vietato ai lavoratori, si lasci almeno impregiudicata la questione. Ho fede che il divorzio verrà.

Non accetto perciò il concetto dell'onorevole Ferri di introdurre, di contrabbando, l'annullamento del matrimonio quando uno dei coniugi sia insanabilmente infermo di mente. È concetto che ripugna al fondamento della vita matrimoniale; quando più urge il dovere d'assistere, a costo di tutti i sacrifici, il coniuge colpito da irreparabile infermità o da sventura giudiziaria, che può anche essere conseguenza d'errori, è immorale concepire il diritto al divorzio. Ma se si vuole differire il problema del divorzio, si deve impedire ch'esso diventi nella pratica il privilegio dei ricchi. Se si vuol ritardare l'introduzione nella nostra legge di questo istituto di rimedio, occorre rinsaldare le basi morali ed economiche dell'unione familiare. Coll'aspirazione ad una concezione della famiglia quale sarà in un consorzio civile liberato dal giogo dell'individualismo economico, occorre intanto rendere economicamente uguale la condizione dei coniugi, occorre introdurre nel Codice civile l'istituto della comunione dei beni fra i coniugi. (Bene!)

Sino a quando non si distrugga la supremazia economica di un coniuge sull'altro, sino a che i coniugi non siano per legge nella parità di condizione rimpetto ai figli e rimpetto al matrimonio, il problema del divorzio resterà assillante. (*Interruzione del deputato Bussi*).

Se l'onorevole Bussi crede sul serio che il divorzio, in questo momento d'altre tragedie, sia pel proletariato un problema preoccupante, si sbaglia. Non mi faccia quelle interruzioni che mi sono risparmiate dagli avversari.

BUTTAFOCHI. Ci siamo, ci siamo! (*Commenti*).

ROSSI FRANCESCO. Ah, ci siamo? (*Commenti*). Aspettate un momento, cercate almeno delle attenuanti in una giustificazione qualsiasi.

TERZAGHI. Non è attenuante, è provocazione grave!

ROSSI FRANCESCO. La relazione del Governo lancia l'invito alla riforma del Codice di commercio. È argomento tormentoso, ma non è che sia tormentoso il Codice di commercio, è tormentoso l'argomento che esso contempla. È tormentoso il modo con cui il Codice di commercio è applicato. Le speculazioni commerciali, lungo e dopo la guerra, assunsero forme ed ampiezze morbide. Le classi capitalistiche trovarono nella grande tragedia elemento di acutizzazione, d'inasprimento della lotta di classe. I loro guadagni e le loro avidità non hanno avuto mai decente confine. I segni esterni di questo spettacolo sono immanenti, con tremende ripercussioni politiche. L'onorevole Meda, l'onorevole Majolo, l'onorevole Suvich, l'onorevole Belotti, hanno scritto nelle rispettive relazioni bellissime pagine invocando o combattendo, volta a volta, i professori, il Bonelli, il Vivante ed altri.

La verità fondamentale sta in ciò che il commercio in sè, come quello che costituisce il più facile mezzo di quel pronto arricchimento individuale che più contrasta colle incomprimibili nuove aspirazioni alla ricchezza collettiva, è tratto a ribellarsi e sottrarsi alle norme d'ogni legge. La legislazione italiana « col dar volta suo dolore scherma ». Questo è il tormento che rispecchia i suoi effetti sulla dottrina che, in tema commerciale, è contrastante, sulla giurisprudenza ch'è mutevole sino alla... temerità e sulla legislazione ch'è in una continua distruzione di sè stessa. E questa è la ragione per la quale, sostanzialmente, l'onorevole Meda, l'onorevole Belotti, l'ono-

revole Majolo e gli altri relatori, pur dopo sapienti ricerche, sono incerti sui rimedi.

Pei socialisti è questione di sistema. Basta ad essi constatare che i reati finanziari dell'alta finanza son sempre impuniti o quasi, che il sistematico organizzato trasporto all'estero della ricchezza, sotto tutte le forme, per molti miliardi non fu oggetto neanche d'una procedura penale, che il reato d'agiotaggio rimane in Italia, e dovunque altrove in regime capitalistico, pura affermazione teorica o quasi.

L'onorevole Meda rivela nella relazione esser difficile problema risanare l'istituto delle anonime. Vorrebbe la costituzione di organi speciali di controllo. La responsabilità illimitata degli amministratori par grave.

Ma quale possibile rimedio? Sarebbe forse opportuno limitare a cinque anni la durata della responsabilità stessa. Ma quel che preme è rivedere le disposizioni di legge sulla costituzione. Precisare meglio l'oggetto sociale, vietare e punire le operazioni manifestamente contrarie all'oggetto statutario, far cessare la vergogna di sindaci che sono dipendenti, stipendiati o salariati. Occorre elevare le responsabilità dei sindaci, equiparandoli a pubblici ufficiali.

Forse così si riuscirebbe a diminuire gli scandali e le rovine bancarie e commerciali troppo frequenti.

Sul nuovo Codice di commercio la diffusa relazione dell'onorevole Belotti lascia perplessi. La sapienza degli onorevoli relatori non può giungere a sicuri rimedi.

L'Italia non ha bisogno di nuove leggi, ma di nuovi costumi!

Sulle azioni commerciali, è giusto il concetto dell'onorevole Majolo sull'indipendenza delle due giurisdizioni in tema di bancarotta. Un criterio di giustizia superiore reclamerebbe maggiori mezzi d'accertamento per le responsabilità delle persone che col fallito e nel fallimento ebbero rapporti anteriori e successivi. È opportuno fissare in modo più preciso la responsabilità conseguente ad operazioni che non siano strettamente contemplate nello Statuto.

Un problema che merita tutta l'attenzione è quello del Codice della marina mercantile. La Commissione ha raccolto il suo pensiero in proposito nella relazione dell'onorevole Suvich.

Nessuno può dissentire dal « divino sogno » della riconquista dei mari da parte dell'Italia. Il proletariato marinaro italiano, di cui il mio partito vuole essere interprete, vorrebbe più modestamente concorrere cogli

altri marinari del mondo ad una fraterna ricostituzione internazionale, che consentisse traffici pacifici e fecondi.

Come diversa è, invece, la realtà! È ora di ragionamenti dolorosi. È dannoso, pericoloso, sterile, risognare un'Italia regina del mare, così come lo era all'epoca di Amalfi, di Pisa, di Genova, di Venezia, repubblicane. Pur troppo non lo può più essere. I nuovi grandi oceani non erano allora conosciuti. Il grande italiano non li aveva ancora scoperti. Bisogna adeguare la visione ai mezzi.

Una volta le navi erano costruite con gli abeti dei nostri Appennini, ed oggi sono costruite con i prodotti del sottosuolo degli altri paesi. Allora i lini tessuti diventavano vela, e la tessitura era arte italiana ed adesso si naviga col carbone e cogli altri combustibili che vengono tutti dall'estero. Occorre essere pratici, modesti. E come tali bisogna, per intanto, desistere dall'imperialistica idea di fondere insieme il libro secondo del Codice di commercio, col Codice della marina mercantile del giugno 1873 in un unico Codice. Tutto questo è un grande sogno. Sarà bello, ma è un sogno. Urgono, invece, riforme pratiche. Le disposizioni del nostro diritto marittimo, in tema di arruolamento, non rispondono più ai tempi. Essi non hanno più adeguato riscontro nelle leggi delle altre nazioni. Il contratto di arruolamento porta delle sanzioni penali gravissime. Oltre ad essere inconciliabili collo spirito pubblico, esse determinano frequentissimi inconvenienti. È recente un provvedimento della Repubblica degli Stati Uniti, il quale divieta l'ingresso nei suoi porti alle navi italiane, se non effettuano un deposito corrispondente ad ognuna delle persone dell'equipaggio. Ciò perchè queste diserzioni sono in questi ultimi tempi aumentate di numero in modo impressionante. Esprimo l'augurio che la Commissione studi la grave questione. Parrebbe maturo e giusto il concetto che tutte le disposizioni penali, anche se compiute in navigazione, trovassero posto nel Codice penale ordinario e che il contratto di lavoro marittimo fosse sottratto, in caso di sua violazione, a sanzioni penali. Un altro concetto. Avviene spesso — ed oggi il caso s'avvera praticamente — che diffuse crisi del capitalismo marittimo determinino abbassamenti di noli tali che non consentono di navigare a condizioni normali. Forse lo si potrebbe ribassando fortemente le paghe agli equipaggi. Ma ciò sarebbe ingiusto economicamente e politicamente persino inconcepibile. Se il

proletariato del mare ha conquistato dei minimi, li merita. Deve conservarli. L'elemento padronale, nella permanente antitesi d'interesse di classe, abuserebbe se si tentasse violarli. Quest'antitesi è forse colmabile. Siccome il prezzo dei noli è di sua natura eminentemente mutabile, nella possibilità di attenderne l'ascesa, si potrebbe creare una disposizione che consentisse, nei confronti di tutti, privilegio sulla nave a favore delle persone dell'equipaggio. L'inconveniente della crisi e della conseguente disoccupazione potrebbe essere attenuato. Sarebbe una specie di consociazione. Se i tempi non lo vietano... è augurabile che questa specie di collaborazione, di concorso e di fusione del lavoro sia attuata. Ma ne dubito forte. Nella relazione dell'onorevole Suvich vedo, difatti, un concetto che mi pare improntato a diversi criterii. Accenno all'asserta « necessità di limitare al minimo indispensabile i privilegi, le ipoteche ed i pegni marittimi » che, secondo la relazione della terza Sottocommissione, in recenti congressi « avrebbe trovato concordi la massima parte degli Stati marittimi più interessati ». Se così fosse, vorrebbe dire che le rinnovate ultimissime vanterie circa l'armonica consociazione degli interessi del lavoratore e del capitalista, non hanno fondamento. Sono le eterne verità economiche che risorgono tanto più forti quanto più appaiono abbattute! Ad ogni modo, in attesa che venga giorno in cui nuovi sistemi di ricchezza facciano l'equipaggio, tecnicamente, economicamente e moralmente, arbitro delle sue sorti, pare giusto e savio affezionarlo alla nave, come a sua casa, agevolando in esso la possibilità d'unire ad essa, in modo sicuro, il prodotto del suo lavoro.

E la creazione di siffatto istituto di pegno impone un riflesso. I diritti dei lavoratori, impiegati ed operai, non sono sufficientemente tutelati dal Codice di commercio in caso di fallimento. Non è infrequente il caso di fallimenti che fransero rapporti di locazione d'opera, che tra padroni e lavoratori duravano da 30 anni, persino da 40 anni con paghe limitatissime.

L'altro giorno in una industriale città dell'alta Italia si celebrò una festa significantissima. Festa di fedeltà ma anche di... umiltà, forse eccessiva! Ad ogni modo festa di sistema e di clima storico. S'adunarono a festa onesti e vecchi commessi, ed operai. Quegli eroi dell'umiltà vera, vantavano da 25 a 50 anni e più, di fedele servizio alla stessa azienda. Ebbene, se queste ditte ve-

nissero domani a fallimento, la fedeltà dei 20, 30, 35, 40 e 50 anni di servizio, di qualunque natura esso sia, secondo le attuali disposizioni del Codice di commercio, oggi non sarebbe compensata che con uno o tre mesi di privilegiato salario. Poi... la miseria! Ora ciò è economicamente e moralmente orribile. Dev'essere apprestato un rimedio. L'onorevole Majolo, specialmente quale commissario che deve rappresentare il pensiero socialista, dovrà ricordarlo.

Governo e Commissione, unanimemente, proclamano urgente ed assoluta la necessità della riforma del Codice di procedura civile del 1865. Il povero, piccolo vecchio è minacciato di linciaggio. (*ilarità*). E, a questo proposito, curioso il fatto che l'odio contro di esso s'equilibra colla improvvisa, generale infatuazione pel corrispondente austriaco. (*ilarità*). Eppure questo furor di popolo è ingiusto! Le riforme del procedimento civile, intorno al quale notevoli, sotto i diversi aspetti, son le relazioni degli onorevoli Sacchi, La Loggia, Marracino e Lucci, devono essere esaminate in rapporto coi recenti provvedimenti sull'abolizione delle preture, dei tribunali e delle Corti d'appello e di Cassazione.

Meritevole dell'attenzione della Camera è in proposito l'ordine del giorno dell'onorevole Lucci che riaffaccia la non mai sopita questione circa la soppressione della Cassazione, sostituendo ad essa le Corti supreme di terza istanza.

Per l'avvenuta soppressione di tante sedi giudiziarie prima di ritoccare il Codice di procedura civile, occorre lasciar passare qualche anno. L'esperienza è necessaria. La soppressione di troppe sedi giudiziarie fu un danno morale gravissimo. È deplorabile che a duemila anni di distanza (*Commenti*) si sia dimenticato quello che Strabone narra praticassero i conquistatori del mondo all'epoca del vero Cesare. (*Commenti*).

Mano mano che le legioni di Roma penetravano nei paesi di conquista, nelle Gallie, in Africa, ovunque, l'obbligo era di costituire il pollupice. (*Commenti*). Quest'era l'embrione delle nuove città. Roma della repubblica e dell'impero collocava subito nei nuovi paesi col taverniere e col centurione il suo giudice. Strabone lo insegna! (*Commenti*).

Io non so se l'onorevole Carnazza legga Strabone (*ilarità*) e non so se l'onorevole Oviglio conversi con Giustiniano spesso! (*Commenti* — *Si ride*). Quello che è certo è che la Roma della vera gloria aveva come

programma della sua conquista la più larga diffusione delle sue leggi e dei suoi giudici. La Roma della èra nuova sopprime, invece, le sedi giudiziarie.

Avete pensato voi, onorevole Oviglio, quando avete soppresso le preture a centinaia e centinaia, i tribunali a decine e le Corti d'appello, che il paese ha ancora una media del 43 per cento di analfabeti, che molti paesi resteranno distanti dal più vicino giudice anche più di cinquanta chilometri e che l'onorevole Carnazza, in rappresentanza dei lavori pubblici, ha dichiarato che le strade in Italia bastano, e sono anche troppe. (*ilarità*).

E qualunque sia la vostra risposta in proposito, vi siete preoccupati di vedere (parlo all'onorevole De Stefani lontano) se il dilemma in tema di economia e di servizi giudiziari non si riassuma così: o non si fanno le perizie, e non si accertano i reati; o non si sentono i testimoni, e non si conosce la verità; o si sentono gli uni e gli altri, e le spese si moltiplicano per quattro, per cinque in più di quelle occorre sino ad oggi?

E avete pensato mai, signori del Governo, alle conseguenze enormi di depressione mentale cui andiamo incontro dopo otto anni di guerra e di dopo-guerra, di vita eroica ma depressa, di vita passionale nel senso di esaltazione, ma anche di passione per la violenza e la unilateralità delle rispettive visioni? Avete pensato alla eredità che trasmetterete ai vostri successori quando avrete di tanto spostato il cittadino italiano dalla porta del giudice, che è l'unico da cui poteva attingere conforto di relativa giustizia, l'unico, perchè, all'infuori di lui, dovrà rivolgersi o alla milizia nazionale od al maresciallo, e subirne la visione monca e partigiana? Avete pensato al pericolo d'affidare le indagini più delicate della giustizia agli agenti della sola polizia? (*Interruzione del deputato Terzaghi*).

Io non sono un avvocato, lei si sbaglia, perchè in questa Aula ho il dovere di dimenticare le mie passioni e le mie simpatie.

Aspiro solo ad essere l'interprete modesto della plebe italiana, la quale ha sete romana di quello che i romani davano alle plebi barbare allorchè le conquistavano, e cioè giustizia!

BUTTAFOCHI. Davano giustizia; ma questa si può dare anche senza tante preture inutili. Si sopprimono delle preture inutili, non si sopprime la giustizia.

MAJOLO. Ma si allontana il giudice!

BUTTAFOCHI. Quante preture vi erano in Roma imperiale? Lo dica lei, onorevole Rossi, che è tanto amico di Roma imperiale.

ROSSI FRANCESCO. Lei può domandarlo all'ombra magna del suo concittadino...

BUTTAFOCHI. Lasci stare le ombre!

ROSSI FRANCESCO. Forse lei, mantovano, non si fida neanche del suo grande concittadino?

Non so chi voglia! Virgilio concepiva realmente la città romana così come doveva essere, piena di giustizia tanto da divinamente cantarla!

Ma la questione delle preture, dei tribunali, delle Corti di appello è sorpassata. Altri ne ha assunto, e ne avrà la responsabilità.

BUTTAFOCHI. E allora?

ROSSI FRANCESCO. ...ma, anche dopo le soppressioni, tutti sanno che nelle città mancano per gli uffici giudiziari locali convenienti (*Commenti*), che corre, ovunque, una sproporzione immensa fra il numero degli affari giudiziari e il numero dei giudici. Il giudice è talora virtù vivente. La magistratura togata, salvo le eccezioni e salvo le indebite ingerenze, è altamente rispettabile e m'è caro affermarlo prima d'abbandonare questo banco, superiore spesso a coloro che la dirigono... e da essa sperano della compiacenza.

BUTTAFOCHI. È superiore anche a voi, anche alle vostre lodi.

ROSSI FRANCESCO. ...sì, anche alle nostre lodi. Ma... riprendiamo! Dicevo dunque della grande sproporzione tra le cause ed i giudici, tra l'opera e l'artiere, ed allora perchè dire che il piccolo vecchio Codice della nostra procedura deve essere così modificato da scomparire? Ah! Lo so. Voi volete la perfezione del sistema austriaco! Pare impossibile che almeno in questo voi abbiate superato... i vostri preconcetti contro l'internazionale.

Ma se volete il sistema austriaco dovrete dare i mezzi perchè lo si applichi. E non si faccia offesa al Codice di procedura civile del 1865 per esaltare, in confronto suo, il principio della oralità del Codice austriaco! Perchè nel nostro vecchio Codice c'è tutto un capitolo sull'oralità dei giudici, e se non si attua è perchè nessun Governo, e men degli altri questo, ha mai fornito i mezzi necessari ed impartito gli ordini relativi. Vi sono specifiche testuali disposizioni che impongono, ordinano, la chiamata delle parti dinanzi al tribunale, facoltizzano il dibattito all'infuori degli avvocati, all'infuori dei professionisti direttamente fra le parti.

Non vale, quindi, la ragione dell'oralità. Modifichiamo nelle piccole parti necessarie, il Codice attuale, fornisca il Governo il personale, i locali, i mezzi, gli stipendi per la sua attuazione e basta.

Occorre, invece, ricordare che in Italia la giustizia costa troppo per i bolli e per le registrazioni. La giustizia in Italia, più che ovunque, è una giustizia di classe anche nelle forme esterne. Necessita graduare il costo della carta da bollo a seconda della entità economica della contesa. Urge liberare le parti dall'obbligo del preventivo registro dei propri documenti, perchè buona parte degli infingimenti procedurali, dei ritardi, derivano dall'impossibilità in cui le parti sono di esibire immediatamente i loro documenti. E lo Stato non perderebbe nulla dal differire, ad esito conosciuto, l'esazione dei suoi diritti di registro. È dovere d'assicurare la giustizia alla povera gente. Oggi che avete allontanato il popolo dal giudice, dovete trovare altri mezzi perchè esso possa far giungere alla giustizia la sua doglianza. Il pretorio dev'essere, pei poveri, gratuito, ma dev'esserlo concretamente...

BUTTAFOCHI. C'è il gratuito patrocinio.

LOLLINI. I servizi gratuiti talvolta sono i più cattivi.

BUTTAFOCHI. Ci sono degli avvocati che fanno il loro dovere anche col gratuito patrocinio.

ROSSI FRANCESCO. Piccole cose paiono queste, ma non sono tali. La giustizia è cosa delicata, è fiore dell'anima sensibilissima, ma può diventare, se violata, incentivo e rovina. Ieri due volte da questi banchi, a proposito di giustizia, s'è constatato l'enormità antiggiuridica degli italiani divisi in nazionali e non nazionali. Constatiamo oggi qualche cosa non di più, ma di analogo, constatiamo cioè che l'onorevole guardasigilli, che tenta la modificazione di tutto il diritto italiano...

BUTTAFOCHI. Con la collaborazione dei vostri colleghi.

ROSSI FRANCESCO... con la collaborazione dei nostri, ma, badi, onorevole Buttafochi, se non vuole... riconoscere Virgilio.

BUTTAFOCHI. Lo conosco!

PRESIDENTE. Onorevole Buttafochi, non interrompa continuamente!

ROSSI FRANCESCO. ...consulti un altro scrittore di Roma antica, l'ignoto che gridava *ave Caesar, morituri te salutant* (*Harità*). L'onorevole Majolo e l'onorevole Ferri, sono, nella Commissione, l'ammonitrice voce dell'ignoto romano... (*Interruzioni*)

a destra). ...essi sono, senz'accorgersene forse, i continuatori della modesta ma grande voce ignota che in tutti i tempi ha gridato ai trionfatori, durevoli od effimeri, che l'unica forza è... il diritto, ed essi devono conservare nella Commissione quel posto, perchè la collaborazione nelle cose della vita, è un fatto più che un consenso. Collaborazione è anche questa nostra discussione, che consiste nell'invito che vi abbiamo fatto a differire questo rimaneggiamento di leggi, ed in ogni caso a rimaneggiarle il meno male possibile.

Noi vi voteremo contro, non solo perchè il vostro guardasigilli non è preparato. Irnerio lo potrebbe illuminare dalla sua Bologna ed in... Irnerio potremmo riconoscere la competenza! (*ilarità*). Votiamo contro perchè non ci rinfranca il clima storico, di passione che l'Italia vive. Ma combatteremo sino all'ultimo perchè il vostro peccato sia diminuito. (*Interruzione del deputato Buttajochi*). E... lasciatemi presto finire, onorevole Buttajochi. Avevo proposito d'essere brevisimo.

PRESIDENTE. Però non lo è stato. (*ilarità*).

ROSSI FRANCESCO. Terminerò presto.

Ho già rilevato la insensibilità del Governo circa la miriade di Istituti di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto operaio, di diritto del lavoro, di contratti di locazione d'opera, di contratti sulla lavorazione delle terre. Secondo la relazione ministeriale, tutti questi Istituti devono restar quali erano cinquant'anni addietro!

L'aula ricorda le faticose discussioni delle tornate del 1921, in cui i diversi settori di questa Camera giostravano gagliardamente pro e contro il latifondo (*Commenti*). Ebbene, neanche di questa questione si ha una parola nella progettata riforma.

Si potrebbe essere più sordi di così al cammino del diritto che... diviene, che diverrà malgrado tutto e malgrado tutti?

Ma in Italia ci sono anche delle leggi di procedura penale. Sul loro congegnaento l'insensibilità del Governo è inesplicabile.

La legge sui giurati è sorpassata dalle passioni e dalle fazioni. Lo è tanto che noi, che siamo stati altre volte designati come i fautori del disordine, come i nemici delle istituzioni, ci chiediamo se i sovversivi, deliberatamente, non siano i giurati delle assisi e d'Italia. (*Interruzione del deputato Terzaghi*).

Mi permetta, onorevole Terzaghi, di farle un augurio: venga una terza volta la

mano divina a ritoccarle il cuore e le convinzioni. (*ilarità*).

Sono due anni che viviamo in condizioni impossibili.

È giunta l'ora di chiederci tutti se non convenga sospendere le funzioni delle giurie e tornare alle antiche Corti criminali. È enorme ma è così. Venga per tutti il magistrato togato. Mi eccita a questo pensiero e a questo proposito un duplice concetto: l'impossibilità di continuare ad assistere allo spettacolo del modo con cui la giuria in Italia funziona, ed il ricordo dei grandi giuristi italiani. Secondo i ricordi e gl'insegnamenti di Conforti, fra 1820 e 1848 le Corti criminali, nelle cause anche più gravi, non superarono mai la pena media di cinque o sei anni di reclusione. Che farebbero oggi le nuove Corti criminali? Sarebbero peggiori delle borboniche? Non lo temiamo e, ad ogni modo, non le temiamo! Esse dovrebbero pur sempre motivare, e motivare vuol dire ragionare e noi abbiamo sempre avuto, e serbiamo intatto il convincimento che la ragione sarà, ancora una volta, per noi.

Abbiamo relativa fiducia nella magistratura, perchè la magistratura è relativamente colta, perchè la magistratura può smarrire momentaneamente la visione dell'alto ufficio, ma non può soffocare nella sua coscienza giuridica i supremi ritegni. O si modifichi la legge sulla giuria o se ne sospenda, momentaneamente, la funzione.

E giacchè constato che il ministro della giustizia nella sua insensibilità non ha un accenno qualsiasi nella sua relazione sul modo come funziona la giustizia delle pene, mi sia consentito qui di segnalare l'urgente necessità di una triplice immediata riforma nel Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non ci occupiamo di procedura penale, ma di Codice di procedura civile. Lei sta facendo delle proposte per il Codice di procedura penale!

ROSSI FRANCESCO. Ho detto ch'è... una gemma.

PRESIDENTE. Quale?

ROSSI FRANCESCO. Quello di procedura civile, ed è per questo che io non voglio guastarlo, ma... appunto perchè non voglio distrugger quello, mi consenta una parola su... quell'altro... E le parole son tre.

Una per segnalare l'abuso del provvedimento della proroga dei termini.

La pratica insegna che l'articolo 326 non serve che alla pigrizia del magistrato od a giustificare la colpa del Governo di non provvedere ai mezzi necessari ed al neces-

sario personale. L'altra per invocare provvedimento che richiami l'istituto della libertà provvisoria. Il concetto della recidività dell'articolo 314 dev'essere attenuato, il minimo dell'articolo 330 dev'essere elevato. Deve cessare d'essere una facoltà, deve diventare un obbligo del giudice ed un diritto del cittadino.

Una terza urgenza è quella di consentire al pubblico ministero il concorso del difensore prima delle sue requisitorie, modificando e coordinando analogamente gli articoli 265. e 266.

Onorevoli colleghi, ho realmente finito. Le nostre discussioni sono forse destinate a sterile risultato. Difficilmente, e tardi, le riforme e le rinnovazioni progettate diventeranno realtà.

Ma i momenti d'Italia son gravi. Mentre noi discutiamo, un legislatore assai più alto di noi, l'ignota anima del popolo italiano, in tutte le terre, in tutte le officine, ovunque, lavora per conservare e restituire all'Italia, pieno e sicuro, il diritto alla vita di tutti gl'italiani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

terrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

AGOSTINONE, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla devastazione, di cui danno notizia, i giornali del 31 maggio 1923, della Società di mutuo soccorso « Felice Cavallotti » di Genova; per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi contro gli autori di questo delitto e se e quali misure adottate per prevenire il ripetersi di simili gesta, tanto più che la devastazione della « Cavallotti » segue, a breve intervallo, il tentato incendio della Società di mutuo soccorso « Alba Proletaria » e l'incendio, pur troppo consumato, della Società di mutuo soccorso di Quezzi, della stessa città di Genova.

« Canepa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla politica ferroviaria in Sicilia, con particolare riferimento alla progettata linea Caltagirone-Terranova.

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non ri-

tenga opportuno di autorizzare le autorità di finanza della Venezia Giulia ad usare nell'esazione delle imposte di un trattamento tale da rendere possibile l'eliminazione degli atti esecutivi incoatti o da incoarsi, non negando la concessione del pagamento rateale, anche per le imposte arretrate dal 1919 in poi, in considerazione del fatto che i più dei contribuenti sono nell'impossibilità di ottemperare al loro obbligo verso lo Stato senza grave dissesto per la loro economia domestica quando vengano costretti a pagare in una sol volta importi considerevoli accumulatisi durante gli ultimi anni non sempre per loro colpa, e dato che particolarmente gli agricoltori, per la massima parte piccoli proprietari di terreni, causa la persistente siccità degli ultimi tre anni, non solo non hanno goduto delle rendite preventivamente accertate, ma son dovuti ricorrere al credito per l'acquisto anche di quei generi di prima necessità che normalmente sono il frutto della loro terra e delle loro fatiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pesante ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere — premesso che Marini Ferruccio, arrestato il 2 febbraio 1923, a Trieste sotto l'imputazione di complotto, è stato prosciolto in istruttoria per inesistenza di reato e fu scarcerato il 10 maggio 1923, la pubblica sicurezza di Trieste lo munì di foglio di viaggio coll'ordine di portarsi al suo paese di Visinada (Istria) entro 24 ore. Il maresciallo dei carabinieri di Visinada lo consigliò di non fermarsi, non garantendogli la sicurezza della persona in seguito a minacce fasciste.

« Il Marini tornò a Trieste. Ma la pubblica sicurezza non tralascia di dargli la caccia perchè abbandoni la città — se tutto ciò consti al ministro e in base a quale disposizione di legge si permette che un cittadino venga bandito dalle competenti autorità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Riboldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se non ravvisi sollecitamente opportuno, previa una giusta revisione del Regio decreto 24 marzo 1921, numero 447, mandare ad estendersi anche a favore degli eredi legittimi e specialmente testamentari, purchè consanguinei, dei soldati morti in guerra senza figli, le norme relative al distintivo d'onore assegnato agli orfani di guerra.

« L'onore e l'orgoglio di aver sacrificato la vita per la Patria sono beni comuni caduti nel

patrimonio tanto di chi muore, senza distinzione del suo stato civile, quanto di chi, o per disposizione di legge o specialmente di ultima volontà, gli sopravvive per continuare, con la personalità giuridica, anche il culto di tutte le sacre tradizioni famigliari, specialmente se queste furono nobilitate da un olocausto che è suggello di buon sangue che non mente ed è titolo di distinzione e di onore comune a tutti i morti, con o senza figli, ed ai loro successibili consanguinei. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ollandini ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri d'agricoltura, e dell'industria, commercio e lavoro:

1°) sulle ragioni che hanno indotto il Governo ad escludere le cooperative agricole delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza dalle facilitazioni di pagamento del debito sulle anticipazioni agrarie, concesse ai privati agricoltori delle menzionate provincie, con decreto 22 marzo 1923, n. 771;

2°) sulle conseguenze, del tutto opposte a quelle volute dalla legge, che l'integrale applicazione del decreto 15 marzo 1923, n. 692, determinerebbe pei contadini meridionali, i quali si trovano nella dolorosa condizione di dover percorrere quotidianamente parecchi chilometri di strada a piedi per recarsi, dai centri abitati, sul campo del lavoro, specialmente nell'attuale periodo, in cui le libere organizzazioni sindacali, che tutelavano i diritti e gli interessi dei lavoratori della terra, sono — con la violenza — impossibilitate a funzionare.

« Di Vittorio, Vella ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri interessati, quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure la interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Matteotti.

MATTEOTTI. Ho presentato una interrogazione relativa all'arresto di un cittadino, avvenuto ieri, e chiedo al Governo se crede di rispondermi di urgenza.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono proprio dolente di dover dichiarare all'ono-

revole Matteotti che per ragione di principio non posso riconoscere carattere di urgenza alla sua interrogazione.

Chiedo pertanto che essa segua il suo turno regolare di iscrizione, tanto più che non potrà venire in discussione oltre la tornata di lunedì o di martedì.

MATTEOTTI. Si tratta dell'arresto di un cittadino avvenuto nella forma più arbitraria che si possa immaginare: si è avuto l'intervento improvviso della polizia nella casa di un ex deputato; si è sciolta la riunione, bastonando le persone che erano presenti. Mi pare che vi siano tutti gli elementi per assegnare carattere di urgenza a questa interrogazione.

Si tratta del resto anche di un atto di cortesia da parte del Governo, che potrebbe così farci conoscere le sue direttive, poichè non ce le ha fatte conoscere ancora, circa la libertà di domicilio e di riunione. Esistono o non esistono questi diritti? Il Governo ce lo dica almeno ora, rispondendo ad una interrogazione.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Potrò rispondere nella tornata di lunedì venturo.

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Matteotti, seguendo il suo turno, verrà appunto in discussione lunedì venturo.

La seduta termina alle 19.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.
2. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie. (2013)

3. *Discussione del seguente disegno di legge:*
Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoja, Tizzano e San Marcello Pistoiese. (1712)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.

